Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Venerdì, 23 luglio** — **Numero 171.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso di concorso per capo usciere.

È aperto un concorso pubblico al posto di capo usciere presso la Camera dei deputati con lo stipendio annuo di L. 2000 (minimo) da elevarsi a L. 2800 (massimo) mediante 4 aumenti triennali di L. 200 ciascuno. Sarà anche corrisposta la speciale indennità annua di residenza di cui gode il personale subalterno della Camera (celibe L. 310; ammogliato o convivente coi genitori L. 370; ammogliato o vedovo con prole L. 430).

I concorrenti dovranno presentare oltre la domanda i seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti la cittadinanza italiana, e l'età non superiore ai 35 anni al 31 ottobre 1909;

b) certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

c) fedina criminale e certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di ultimo domicilio: entrambi con data non anteriore al 30 settembre 1909;

d) licenza elementare superiore;

e) attestato medico di robusta costituzione fisica.

Non è ammessa la presentazione di titoli equipollenti.

I concorrenti subiranno anche una visita medica passata da un sanitario di fiducia della Camera.

Saranno titoli di preferenza i precedenti pubblici o privati, principalmente nei riguardi dell'autorità che la persona designata possa esercitare sui dipendenti.

Sono ammessi a questo concorso senza limiti di età tutti gli uscieri al servizio della Camera, che non abbiano avuto nella loro carriera nessuna ammonizione registrata a verbale del Consiglio di presidenza, o purchè possiedano tutte le altre condizioni di cui sopra.

I candidati dovranno dar prova, mediante apposito esame, di saper redigere un rapporto su questioni di servizio, scrivere sotto dettato in buona calligrafia e leggere correntemente.

Il candidato prescelto godrà subito lo stipendio iniziale, ma sarà assunto in esperimento per sei mesi, dopo di che, se egli non abbia ricevuto diffida, avrà nomina definitiva. Gli sarà anche concesso l'alloggio gratuito nel palazzo della Camera.

Le domande dovranno essere indirizzate alla Direzione degli Uffici di Questura della Camera dei deputati entro il 31 ottobre 1909.

Roma, 20 luglio 1909.

Il direttore degli Uffici di Questura
L. Nuroloni.

Avviso di concorso al posto di usciere.

È aperto un concorso pubblico a n. 4 posti di usciere presso la Camera dei deputati, con lo stipendio annuo di L. 1800 (minimo) da elevarsi a L. 2600 (massimo) mediante quattro aumenti triennali di L. 125 e due aumenti triennali di L. 150. Sarà anche corrisposta la speciale indennità annua di residenza di cui gode il personale su-

balterno della Camera (celibe L. 310; ammogliato o convivente coi genitori L. 370; ammogliato o vedovo con prole L. 430).

I concorrenti dovranno presentare con le loro domande i seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti la cittadinanza italiana, e l'età non superiore ai 35 anni al 31 ottobre 1909;

b) certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

c) fedina criminale e certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di ultimo domicilio: entrambi con data non anteriore al 30 settembre 1909;

d) licenza elementare superiore;

e) attestato medico di robusta costituzione fisica.

Non è ammessa la presentazione di titoli equipollenti.

I concorrenti subiranno una visita medica passata da un sanitario di fiducia della Camera.

Essi dovranno dar prova, mediante apposito esperimento scritto, di essere idonei a disimpegnare le mansioni cui sono chiamati.

A termini dell'art. 20 del regolamento per gli Uffici della Camera, saranno ammessi a questo concorso, senza limiti di età, ma purchè possiedano le altre condizioni, i commessi che erano in servizio il 1° luglio 1907, e che non abbiano avuto durante la loro carriera nessuna ammonizione registrata a verbale del Consiglio di presidenza.

Saranno titolo di preferenza i precedenti pubblici e privati, principalmente nei riguardi dell'autorità che la persona designata possa esercitare sui dipendenti.

Il primo dei candidati prescelti potrà essere nominato sotto capo usciere, con lo stipendio annuo di L. 1900 (minimo) da elevarsi a L. 2700 (massimo) mediante quattro aumenti triennali di L. 200 oltre l'indennità di residenza sopra citata.

Tutti i candidati prescelti godranno subito lo stipendio iniziale, ma saranno assunti in esperimento per sei mesi, dopo di che, se non abbiano ricevuto diffida, avranno nomina definitiva.

Le domande dovranno essere indirizzate alla Direzione degli Uffici di Questura della Camera dei deputati entro il 31 ottobre 1909.

Roma, 20 luglio 1909.

Il direttore degli Uffici di Questura
L. Nuvoloni.

Avviso di concorso al posto di commesso.

È aperto un concorso pubblico a n. 3 posti di commesso presso la Camera dei deputati, con lo stipendio annuo di L. 1500 (minimo) da elevarsi a L. 2500 (massimo) mediante 8 aumenti triennali di L. 125 ciascuno. Sarà anche corrisposta la speciale indennità annua di residenza di cui gode il personale subalterno della Camera (celibe L. 310; ammogliato o convivente coi genitori L. 370; ammogliato o vedovo con prole L. 430).

I concorrenti dovranno presentare con le loro domande i seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti la cittadinanza italiana e l'età non superiore ai 25 anni al 31 ottobre 1909;

b) certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

c) fedina criminale e certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di ultimo domicilio: entrambi con data non anteriore al 30 settembre 1909;

d) licenza elementare superiore;

e) attestato medico di robusta costituzione fisica.

Non è ammessa la presentazione di titoli equipollenti.

I concorrenti subiranno una visita medica passata da un sanitario di fiducia della Camera.

Sono ammessi a questo concorso, senza limiti di età, gli inservienti al servizio della Camera, nominati non oltre il 1° luglio 1907, i quali non abbiano avuto durante la loro carriera nessuna ammonizione registrata a verbale del Consiglio di presidenza, e purchè possiedano le altre condizioni di cui sopra.

I candidati dovranno dar prova, mediante apposito esame, di saper scrivere sotto dettatura in buona calligrafia e leggere correntemente.

I prescelti godranno subito lo stipendio iniziale, ma saranno assunti in esperimento per sei mesi, dopo di che, se non abbiano ricevuto diffida, avranno nomina definitiva.

Le domande dovranno essere indirizzate alla Direzione degli Uffici di Questura della Camera dei Deputati entro il 31 ottobre 1909.

Roma, 20 luglio 1909.

Il direttore degli Uffici di Questura
L. Nuvoloni.

LEGGI E DECRETI

Il numero 498 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I tenenti delle armi di fanteria e di cavalleria e quelli di artiglieria e del genio che abbiano compiuto i corsi della scuola d'applicazione, i tenenti contabili e veterinari saranno promossi capitani, anche se in questo grado non vi siano vacanze, quando abbiano compiuto quindici anni dalla data di anzianità da sottotenente effettivo, siano stati dichiarati idonei all'avanzamento e non abbiano cambiato di ruolo nel grado di tenente o subìto perdite di anzianità.

Art. 2.

I tenenti idonei all'avanzamento appartenenti alle armi e corpi specificati nell'articolo precedente ai quali non sia applicabile l'articolo stesso, faranno passaggio al grado superiore quando in virtù della presente legge sia promosso ad anzianità l'ufficiale che li precede immediatamente nel rispettivo ruolo.

Art. 3.

L'eventuale eccedenza dei capitani sarà compensata con altrettante vacanze negli ufficiali subalterni.

Art. 4.

Quando per effetto della presente legge risultino eccedenze nei gradi di capitano delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, il Governo sarà autorizzato a concedere ai capitani dell'arma nella quale si verificano le eccedenze ed in misura non superiore a queste, gli speciali collocamenti in aspettativa a domanda stabiliti dall'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902.

Art. 5.

Gli ufficiali di tutti i gradi e quadri, fatta eccezione dei tenenti e dei sottotenenti, che siano stati esclusi una prima volta dai quadri d'avanzamento, pur conservando l'idoneità agli uffici del proprio grado, ma

non abbiano ancora le condizioni di età e di servizio necessario per poter chiedere la posizione di servizio ausiliario, potranno essere collocati in congedo provvisorio a loro domanda.

Da questa posizione faranno passaggio, a suo tempo, a quella di servizio ausiliario nella quale potranno essere mantenuti secondo le norme previste dal 2° comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 482.

Le disposizioni di quest'articolo non sono applicabili a coloro che rinuncino spontaneamente all'avanzamento.

Art. 6.

La presente legge andrà in vigore, per gli effetti finanziari, a datare dal 1° luglio 1909.

Qualora per tale data il procedimento por l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali, ai quali potesse spettare la promozione, non fosse ancora compiuto, la promozione avrà luogo appena possibile sotto la stessa data, appena compiuto l'accertamento.

Art. 7.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge in modo da evitare ogni variazione delle sedi di anzianità, ad eccezione di quelle derivanti da ulteriori promozioni a scelta, e rispettando i diritti all'avanzamento a scelta dei tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto della promulgazione della legge e di quelli che siano ammessi a detta scuola o sostengano gli esami a scelta negli anni 1909 e 1910.

Art. 8.

Per la spesa derivante dall'applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore assegnazione di L. 530,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1909-1910. Il riparto della somma predetta fra i vari capitoli della parte ordinaria del bilancio verrà fatto con decreto del ministro del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 494 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 248,050 e le diminuzioni di stanziamento per somma uguale nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-1909 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	61. Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed Istituti di beneficenza, compensi al personale, locali, arredi, medicinali, ecc.	30,000 —
»	76. Veterinari provinciali - Indennità di residenza in Roma	50 —
»	96. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città	100,000 —
»	108. Fitto di locali per le guardie di città	60,000 —
»	109. Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi-guardie di città	33,000 —
»	132. Armamento e indennità cavallo agli agenti carcerari	2,000 —
»	141. Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie	20,000 —
»	152. Manutenzione dei fabbricati carcerari, spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari	3,000 —
	Totale . . . L.	248,050 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse)	6,000 —
»	10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	10,000 —
»	86. Funzionari ed impiegati di P. S. (Spese fisse)	10,000 —
»	92. Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica e soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio	69,050 —
»	95. Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma	85,000 —
»	97. Compensi al personale di P. S., ufficiali guardie di città ed altri agenti di P. S., nonchè uscieri e commessi di questura e di sezione, personale di altre amministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione di P. S. -	

	Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi	30,000 —
Cap. n.	121-*bis*. Compenso per il servizio straordinario che gli ufficiali telegrafici prestano nell'interesse della P. S., a richiesta delle autorità competenti e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizio di P. S. . .	15,000 —
»	126. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse) . .	8,000 —
»	127. Personale di custodia - Indennità d'alloggio.	15,000 —
	Totale . . . L.	248,050 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 495 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909:

a) nella parte ordinaria: L. 3,800,000 in aumento al fondo di L. 2,500,000, inscritto al capitolo n. 120 « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai reali carabinieri »;

b) nella parte straordinaria: L. 1,200,000, in aumento all'assegnazione di L. 2,000,000 prelevata dal fondo di L. 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, ed iscritta all'art. 5 del capitolo n. 170-*bis* per « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai carabinieri reali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 15 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 503 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 da iscriversi al capitolo n. 55-*ter* con la denominazione « Spese straordinarie per la Somalia italiana ».

L'assegnazione suddetta sarà inscritta nello stato di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia itatiana per l'esercizio 1908-909.

La somma di cui sopra è destinata:

1° a coprire le spese sostenute in conseguenza dello scontro di Bardale (regione di Lugh) nel dicembre 1908 e in conseguenza della occupazione del basso Uebi Scebeli (L. 2,306,332);

2° a colmare il disavanzo verificatosi nella gestione del bilancio della Somalia italiana durante l'esercizio finanziario 1907-908 (L. 239,458);

3° a colmare il disavanzo che si prevede nella gestione del bilancio della colonia stessa per il corrente esercizio finanziario 1908-909 (L. 454,210).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 481 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 511 e l'art. 5 del Nostro decreto 24 maggio 1908, n. 237;

Vista la domanda del comune di Grotteria;

Sentito l'avviso dei capi della Corte d'appello di Catanzaro;

Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel territorio del mandamento di Mammola è istituita una sezione di pretura, con giurisdizione e con sede nel comune di Grotteria.

Art. 2.

L'ufficio della suddetta sezione di pretura comincerà a funzionare decorsi novanta giorni dalla data della inserzione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 482 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 511 e l'art. 5 del Nostro decreto 24 maggio 1908, n. 237;

Vista la domanda dei comuni di Montafià, Bagnasco, Capriglio, Cortazzone, Viale, Piea d'Asti, Cortandone, Roatto e di Maretto;

Sentito l'avviso dei capi della Corte d'appello di Casale;

Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decreto e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel territorio del 2° mandamento di Asti è istituita una sezione di pretura, con giurisdizione sui comuni di Montafià, Bagnasco, Capriglio, Cortazzone, Viale, Piea d'Asti, Cortandone, Roatto e di Maretto e con sede nel comune di Montafià.

Art. 2.

L'ufficio della suddetta sezione di pretura, comincerà a funzionare decorsi novanta giorni dalla data della inserzione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 483 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 511 e l'art. 5 del Nostro decreto 24 maggio 1908, n. 237;

Vista la domanda del comune di Padula;

Sentito l'avviso dei capi della Corte d'appello di Salerno;

Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel territorio del mandamento di Sala Consilina è istituita una sezione di pretura, con giurisdizione e con sede nel comune di Padula.

Art. 2.

L'ufficio della suddetta sezione di pretura, comincerà a funzionare decorsi novanta giorni dalla data della inserzione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 484 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 511 e l'art. 5 del Nostro decreto 24 maggio 1908, n. 237;

Vista la domanda dei comuni di Monforte d'Alba, Roddino, Castelletto Monforte, Sinio, Monchiero, Castiglione Falletto e di Perno.

Sentito l'avviso dei capi della Corte d'appello di Torino;

Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel territorio del mandamento di La Morra è istituita una sezione di pretura con giurisdizione sui comuni di Monforte d'Alba, Roddino, Castelletto Monforte, Sinio, Monchiero, Castiglione Falletto e di Perno, e con sede nel comune di Monforte d'Alba.

Art. 2.

L'ufficio della suddetta sezione di pretura, comincerà a funzionare decorsi novanta giorni dalla data della inserzione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il decreto del Ministero del tesoro in data 24 aprile 1909, n. 3653, con il quale fu indetto un esame di concorso per 3 posti di archivista di 2ª classe negli uffici della Corte dei conti;

Vista l'ordinanza presidenziale in data 27 aprile 1909 e la relazione finale della Commissione esaminatrice nominata con decreto presidenziale del 30 aprile successivo;

Su conforme deliberazione delle sezioni unite;

Determina:

Sono dichiarati vincitori del suddetto concorso gli applicati di 1ª classe

1. Torres Alfredo, punti 8.87 — 2. Di Muro Felice, id. 8.37. — 3. Lupato Francesco, id. 7.79.

Roma, 30 giugno 1909.

PATERNOSTRO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Notari.

Con R. decreto del 26 luglio 1908, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1908:

Vooldridge Guglielmo, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di San Giorgio Canavese, distretto notarile di Ivrea.

Tarella Alessandro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Piverone, distretto notarile di Ivrea.

Patrizi Natale, notaro residente nel comune di Orciano di Pesaro, distretto notarile di Pesaro, è traslocato nel comune di Mondavio, stesso distretto.

Bollo Ernesto, notaro residente nel comune di Villamiroglio, distretto notarile di Casale, è traslocato nel comune di Casale.

Benini Giuseppe, notaro residente nel comune di Mondolfo, distretto notarile di Pesaro, è traslocato nel comune di Fano, stesso distretto.

MINISTERO DELLA GUERRA

È noto che il ministro della guerra, on. CASANA, con suo decreto del 26 novembre 1908, nominò una speciale Commissione, con l'incarico di ricercare le responsabilità che da un esame accurato della questione del colonnello TESTA potessero emergere su determinati punti a carico di enti e persone.

La Commissione, dopo un lungo, minuto e diligente esame dell'intera questione, ha compiuto i suoi lavori, ed ha presentato all'attuale ministro della guerra, tenente generale SPINGARDI, la seguente relazione:

Eccellenza,

Giunta al termine dei propri lavori la sottoscritta Commissione, oltre a presentare all' E. V. la qui acclusa relazione sulle questioni che furono deferite al suo esame, crede anche proprio dovere di esporre succintamente in quale modo si siano svolti i lavori e le indagini della Commissione stessa.

Nominata la Commissione con decreto Ministeriale del 26 novembre 1908 nelle persone del tenente generale conte Tancredi Saletta, presidente e dei tenenti generali cav. Mario Lamberti e cav. Giovanni Riva Palazzi, essa ebbe a riunirsi la prima volta nella sala dei quadri il 1° dicembre 1908, fungendo da segretario come da nomina contenuta nel detto decreto, il cav. dott. Adolfo Balboni, primo segretario al Ministero della guerra.

Fino dalla prima seduta la Commissione, pur determinando che, giusta il precitato decreto, il mandato della Commissione non potesse che svolgersi in relazione ai cinque precisi quesiti nello stesso decreto indicati, stabilì di esaminare particolarmente ed attentamente tutto il voluminosissimo incartamento relativo al tenente colonnello Testa in modo che nulla avesse a sfuggire al suo esame di quanto a lui si riferiva.

Mentre tale studio svolgevasi dalla Commissione, il tenente generale cav. Giovanni Riva Palazzi, il giorno 11 dicembre, dopo otto sedute, doveva per ingiunzione medica rinunciare al mandato, essendo caduto gravemente infermo in seguito al soverchio lavoro cui si era sottoposto, e veniva quindi in sua vece nominato membro della Commissione S. E. l'avv. generale militare comm. Pietro Di Vico con decreto Ministeriale 11 dicembre 1908.

Ripreso allora immediatamente l'esame della ponderosa questione, la Commissione, in successive sedute, dopo aver preso atto di una lettera con la quale S. E. il ministro Casana, in data 17 dicembre 1908, dava incarico di estendere le indagini anche a nuovi fatti denunciati dal colonnello Testa, riteneva opportuno di precisare l'estensione ed i limiti del proprio mandato, il che faceva con lettera inviata a [illegible] Casana il 23 dicembre 1908.

La [illegible]one quindi procedeva al suo esame fino al 21 gennaio [illegible]ui, dopo due soli giorni di malattia, veniva a mancare ai vivi il suo presidente tenente generale Saletta e contemporeneamente cadeva pure infermo il suo segretario cav. Balboni.

I due membri sottoscritti credettero allora di dover far constare a S. E. il ministro il lavoro fino a quel tempo compiuto ed a tal uopo il 25 gennaio scorso presentarono a S. E. Casana le relazioni contenenti le conclusioni preliminari, formulate sui primi cinque quesiti di comune accordo e sotto l'impulso personale del loro compianto presidente, avvertendo che le conclusioni stesse avrebbero dovuto diventare definitive solo dopo la audizione delle testimonianze necessarie e dopo le risultanze delle indagini già in proposito iniziate.

I sottoscritti deliberavano inoltre di sospendere le loro sedute fino alla nomina di un nuovo presidente, pur stabilendo che nel frattempo dovesse continuare a svolgersi il carteggio d'ufficio, pel

compimento di parte delle indagini già prestabilite dalla Commissione.

Andate per vari motivi fallite le pratiche per la scelta di un nuovo presidente e nominata l'E. V. ministro della guerra, il giorno 13 aprile scorso i sottoscritti, a richiesta dell'E. V. le esposero verbalmente quanto era stato fatto e quanto ancora sembrava dovesse farsi per trarre a compimento l'incarico ricevuto; dopo di che l'E. V. stabiliva che la Commissione senza per nulla modificarsi nella propria costituzione e fermi restando i limiti e gli scopi fissati dal decreto del 26 novembre 1908 e dalla lettera del 17 dicembre 1908, dovesse riprendere il proprio lavoro e condurlo a termine il più sollecitamente possibile.

In conseguenza di tale decisione i sottoscritti il giorno 15 aprile (e cioè dopo quasi 3 mesi di interruzione) riprendevano le sedute ed esaminato tutto il carteggio svoltosi durante il lungo periodo in cui le sedute della Commissione erano state sospese, determinavano quali persone ancora dovessero interrogarsi sia verbalmente che per iscritto, prestabilendo in linea approssimativa gli interrogatori da farsi alle medesime.

A tale riguardo la Commissione si è posta il quesito se fosse necessario o quanto meno utile interrogare anche il colonnello Testa, al quale nel primo periodo dei suoi lavori e cioè in data del 1° gennaio 1909 aveva rivolto invito di presentarsi.

La Commissione ha a questo proposito considerato che il predetto ufficiale con suo foglio del 2 gennaio 1909 dichiarava:

« Le risposte che io potrei dare in Roma alla Commissione presieduta da S. E. il generale Saletta, non potrebbero che confermare quanto ho già esposto nei documenti inviati al Ministero della guerra, ai vari poteri dello Stato ed alla Commissione di inchiesta sull'esercito ».

Inoltre la Commissione ha anche considerato:

1° che essa era chiamata, non già ad esaminare il merito della sidetta questione Testa - come il detto ufficiale pare persista a credere - ma soltanto ad indagare sulle responsabilità in cui eventualmente potrebbero essere incorse le autorità che direttamente od indirettamente hanno avuto ingerenza nei fatti che formano oggetto dei quesiti proposti alla Commissione;

2° che d'altra parte tutto ciò che il Testa ha esposto in relazione ai quesiti medesimi è stato dalla Commissione ampiamente esaminato con la scorta anche delle nuove investigazioni fatte.

Per queste considerazioni la Commissione decise che non fosse necessaria la presenza o l'interrogatorio del colonnello Testa.

Ultimate, in 12 successive sedute, tutte le indagini che prima della morte del tenente generale Saletta e più recentemente la Commissione aveva stabilito di compiere a maggior chiarimento di taluni fatti che potevano interessare la valutazione delle eventuali responsabilità e dopo aver fatto sulle risultanze emersene e verbalizzate le opportune discussioni, la Commissione ha provveduto alla riesamina e compilazione definitiva delle relazioni sui primi cinque quesiti, che già erano stati esaminati sotto la presidenza del compianto tenente generale Saletta, nonchè alla discussione e compilazione dei due nuovi quesiti stati posteriormente assegnati con lettera del 17 gennaio scorso.

Queste relazioni state approvate successivamente nei giorni 1, 3 e 6 maggio, i sottoscritti hanno ora l'onore di rassegnare all'E. V.

S. E. il ministro Casana con decreto del 26 novembre 1908, attribuiva a questa Commissione l'incarico di accertare:

1° se esistano responsabilità dirette o indirette, e a carico di chi, per la mancata comunicazione al tenente colonnello cav. Michele Testa della nota carattestica apposta sul suo libretto personale il 15 settembre 1901

2° se la nota caratteristica in data 30 aprile 1902 fu inscritta sulle due copie del libretto personale del predetto ufficiale e se gli venne comunicata in conformità a quanto prescriveva il § 5 n. 30 della istruzione per la compilazione delle note caratteristiche 18 agosto 1890, allora vigente, accertando se esistano responsabilità dirette o indirette, e a carico di chi, per quanto sarà per risultare;

3° se il non aver inoltrato il reclamo presentato in via gerarchica dal tenente colonnello Testa il 6 gennaio 1902 fu una regolare applicazione del § 125 del regolamento di disciplina militare 1° dicembre 1872 (allora in vigore), e, in caso negativo, se vi fu responsabilità e a carico di chi;

4° se vi fu responsabilità, e a carico di chi, nella distruzione del libretto personale dell'ufficiale in parola da parte del comando del 1° corpo d'armata;

5° se fu regolare l'azione spiegata dagli uffici del Ministero della guerra nel fornire gli elementi alla Commissione di avanzamento del 1° corpo d'armata per giudicare sulla idoneità all'avanzamento nei quadri della riserva del predetto ufficiale, e, in caso negativo, se e quali responsabilità vi furono, e per parte di quali funzionari.

Con lettera poi del 17 dicembre scorso, S. E. Casana incaricava anche la Commissione di indagare circa l'asserita scomparsa di un rapporto personale favorevole al Testa, che sarebbe stato trasmesso dal generale Sanguinetti al generale Gobbo dopo terminate le manovre di campagna del 1901 ed invitava infine la Commissione a portare in particolar modo l'esame circa l'accusa di sottrazione di un documento (nota caratteristica 30 aprile 1902) che si sarebbe verificata dal libretto personale del Testa esistente presso il Ministero. Tale ultima accusa ha diretta connessione con i quesiti di cui ai nn. 2 e 4, ma la Commissione ha ritenuto opportuno di farne oggetto di esame separato nella presente relazione.

Prima di addentrarci nelle singole questioni occorre ricordare che la Commissione, dopo un accurato esame di tutti i documenti relativi alle diverse questioni suscitate dal tenente colonnello Testa con successivi reclami tra il 1902 ed oggi, vista la facilità con la quale, nella ricerca delle varie responsabilità, si sarebbe potuto entrare in merito di altri fatti e di altre responsabilità e degli stessi provvedimenti stati presi dal Ministero, ha creduto opportuno di ben chiarire prima e specificare il proprio mandato in ordine agli intendimenti verbalmente manifestati dal ministro al suo presidente ed ha preso la seguente deliberazione di cui fu inviata copia a S. E. il ministro Casana colla data del 25 dicembre u. s.:

« La Commissione, preso in attento esame tutto quanto esiste in atti e tutto quanto ha creduto ancora procurarsi per meglio chiarire la questione Testa in ordine ai quesiti dal Ministero tassativamente fissatile, ha stabilito:

« che nel mettere in rilievo le responsabilità emergenti dal suo esame sia anzitutto estranea al proprio compito ogni considerazione di merito sui provvedimenti già presi dal Ministero;

« che inoltre le responsabilità anzidette vadano apprezzate sia in relazione alla inosservanza delle prescrizioni regolamentari, sia in rapporto agli effetti, che a tale inosservanza in via naturale ne sarebbero derivate ».

Definiti in tal modo i limiti del proprio mandato, la Commissione sottoscritta si onora senz'altro di esporre all'E. V. quanto ad essa è risultato in ordine ai quesiti sottoposti al suo esame.

I QUESITO.

Se esistano responsabilità dirette o indirette, e a carico di chi, per la mancata comunicazione al tenente colonnello cav. Michele Testa della nota caratteristica apposta sul suo libretto personale il 15 settembre 1901.

Tale quesito si riferisce unicamente alla mancata comunicazione al tenente colonnello Testa di una nota caratteristica attribuitagli in data 15 settembre 1901. Le indagini fatte perciò dalla Commissione a questo riguardo sono state dirette ad accertare:

a) se e quando fu effettivamente comunicata tale nota;

b) se vi fu in ciò inosservanza delle disposizioni allora esistenti;

c) quali le responsabilità che conseguentemente ne emergono;

d) quali conseguenze ne sarebbero normalmente derivate o realmente ne derivarono.

a) Il tenente colonnello cav. Michele Testa trovavasi nel 1901 iscritto nel quadro d'avanzamento e si approssimava la sua promozione a colonnello, la quale avrebbe dovuto aver luogo, se i fatti ulteriori non lo avessero impedito, nel 1902. Venuta l'epoca dell'annuale compilazione delle note caratteristiche, il colonnello cav. G. B. Thermes comandante dell'11° reggimento fanteria al quale apparteneva il Testa, apponeva il 15 settembre 1901 sullo specchietto caratteristico da unirsi al libretto personale del Testa nella casella riguardante « il contegno in servizio e nella vita privata » una nota caratteristica così formulata: « Non sempre sa serbare la necessaria serenità di giudizio ed uniformità di condotta verso i suoi inferiori ». Però nello stesso giorno 15 settembre 1901 il colonnello Thermes, dovendo, in applicazione dei §§ 148 e 153 dell'allora vigente regolamento sull'avanzamento 19 maggio 1898, compilare lo specchio di proposta d'avanzamento ad anzianità del Testa, lo dichiarava idoneo all'avanzamento.

La nota caratteristica sfavorevole apposta dal colonnello Thermes sul libretto personale del Testa non era che il riflesso di alcuni giudizi precedentemente emessi dallo stesso colonnello Thermes circa alcune punizioni disciplinari inflitte dal Testa a vari ufficiali del proprio battaglione, mentre era in distaccamento a Colle di Tenda. Queste punizioni infatti - dopo una inchiesta compiuta dal colonnello Thermes, in seguito anche a reclami presentati dagli ufficiali puniti - erano da lui state rilevate come recanti « talvolta l'impronta più di un risentimento del momento, anzichè quella di una calma e doverosa repressione disciplinare » e quindi in parte annullate o diminuite dopo ottenutane l'approvazione del comando del II corpo d'armata.

Per quanto gli apprezzamenti surriferiti e la nota che ne era il sostanziale riflesso contenessero indubbiamente un giudizio severo sull'azione spiegata dal tenente colonnello Testa quale comandante di distaccamento, tuttavia nell'animo del colonnello la capacità del Testa a comandare un reggimento non ne veniva infirmata, altrimenti egli non lo avrebbe dichiarato idoneo all'avanzamento nell'apposito specchio.

E nel fatto tale dichiarazione di confermata idoneità poteva non essere in aperto contrasto con la nota di « non sempre sereno » quando la mancanza di serenità si riducesse ad un caso isolato o poco meno.

Comunque, la nota caratteristica implicava una deficienza relativa al carattere e doveva venire subito comunicata all'interessato in base al preciso disposto del § 5 n. 30 dell'istruzione per le note caratteristiche.

Lo fu invece il giorno 8 dicembre, lo stesso giorno in cui il colonnello Thermes partecipò al Testa la sua esclusione dal quadro di avanzamento e in tale data firmò il Testa la dichiarazione di « avuta partecipazione » sul suo libretto personale, secondo appare dalle dichiarazioni in atti del Thermes e del Testa. Questa ultima circostanza della firma cioè allora apposta dal Testa non può essere basata che sulle dette dichiarazioni; i due esemplari del libretto personale del Testa, che erano conservati l'uno presso il corpo e l'altro presso il Ministero non fornendo oggi al riguardo alcun elemento. Dappoichè il libretto tenuto dal corpo e sul quale il Testa firmò la predetta dichiarazione il giorno 8 dicembre, andò poi distrutto nel 1906 - come sarà detto in seguito - e quello conservato presso il Ministero non poteva aver traccia di tale dichiarazione, perchè la copia dello specchietto con le varie note caratteristiche pervenne al Ministero prima del giorno 8 dicembre.

Come è prescritto dalla citata istruzione (§§ 15 e 37) la nota caratteristica, di cui sopra si è discorso, non appena compilata dal colonnello Thermes veniva registrata sulle due copie dello specchietto mod. *B*, delle quali l'una deve restare ed essere unita all'esemplare del libretto conservato dal corpo e l'altra essere trasmessa per via gerarchica al Ministero.

Le autorità gerarchiche superiori dovendo su quest'ultima apporre le proprie annotazioni, il comandante di brigata maggior generale De Giorgis in data 16 settembre 1901, vi apponeva la seguente annotazione: « Comandante di distaccamento lasciò dubitare di possedere le qualità di carattere e di autorevolezza occorrenti per reggere bene il comando di un reggimento ».

Questa nota - sebbene neppur essa esplicita - risulta già di maggior gravità di quella del colonnello, giacchè, quantunque in forma dubitativa, attacca direttamente la capacità del Testa per il comando di un reggimento, attribuendo la mancanza di serenità di giudizio e di uniformità di condotta imputatagli dal comandante del reggimento, anzichè a manifestazioni eventuali, vero e proprio difetto di carattere e di autorevolezza.

A suo turno in data 7 ottobre 1901 il tenente generale Sanguinetti, comandante la divisione di Cuneo, apponeva la seguente notazione: « Confermo le note del comandante di reggimento e di brigata. Alle manovre di campagna comandò discretamente il battaglione nelle esercitazioni di combattimento ».

Il generale Sanguinetti prendeva cioè in considerazione un nuovo elemento che, considerato sotto il punto di vista delle rigorose prescrizioni che per la compilazione delle note erano stabilite sia dal § 11 della citata istruzione, sia da una circolare in data 27 agosto 1901, n. 1051, peggiorava in certo modo il giudizio non favorevole sul tenente colonnello Testa.

Finalmente il comandante del Corpo d'armata, generale Rugiu, in data 21 ottobre, a chiusura delle note caratteristiche per quell'anno così scriveva: « Confermo le note che leggonsi nel mod. *B* per l'anno in corso. Questo ufficiale superiore ha fatto con successo i corsi della scuola di guerra ed ha sufficiente cultura generale e militare. Egli è però di carattere molto impressionabile e, in quest'anno, diede motivo a dubitare che gli faccia talvolta difetto quella serenità ed equanimità tanto necessarie nell'esercizio del comando, ed in ispecie nel governo disciplinare ». Questa nota, sebbene neppure essa esplicita, pure attaccava indubbiamente in modo assai grave la capacità presunta al comando di un reggimento.

Cosicchè queste note, sebbene partitamente nessuna bene determinata, suonano tutte indistintamente biasimo e, come concordemente sfavorevoli, esigevano una speciale comunicazione a senso del § 5 n. 30, della citata istruzione per le note caratteristiche, comunicazione che invece al tenente colonnello Testa non fu fatta.

Che nessuna comunicazione sia avvenuta si desume dal fatto che sullo specchietto mod. *B*, annesso all'esemplare del libretto personale del Testa, conservato presso il Ministero e contenente le note caratteristiche più sopra indicate, non trovasi l'annotazione che invece avrebbe dovuto apporvisi, qualora al Testa di quelle note si fosse data notizia.

b) Questa mancata comunicazione devesi attribuire ad inosservanza delle precise disposizioni contenute nel già citato § 5 n. 30, dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche approvata con R. decreto 18 agosto 1899, allora in vigore.

Stabilisce infatti la disposizione citata che « compilate le note caratteristiche, il presidente della Commissione comunica a voce agli ufficiali presenti alla sede, e per iscritto agli altri, le note spiccatamente favorevoli ovvero le note sfavorevoli, ad eccezione di quelle che si riferiscono a difetti fisici od a deficienze intellettuali non suscettibili di modificazione ».

« Il presidente suddetto fa poi constare delle date partecipazioni mediante una nota, munita della firma dell'ufficiale interessato, inscrita a tergo delle varie copie dello specchio mod. *A* e dello specchietto mod. *B* ».

« I comandanti di corpo d'armata informano gli ufficiali dipendenti, per mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, delle note caratteristiche sfavorevoli che fossero loro attribuite concordemente dalle autorità gerarchiche superiori al presidente della Commissione compilatrice: di tale informazione sarà fatto cenno sulla copia dello specchio mod. *A* o dello specchietto mod. *B*, destinata al Ministero ».

c) La responsabilità per l'inosservanza di tali disposizioni ri-

cade sul colonnello cav. Thermes e sul comandante di corpo d'armata tenente generale Rugiu, ad essi rispettivamente spettando: al 1° di rendere edotto il Testa della nota 15 settembre 1901; e al 2° delle note sfavorevoli delle autorità gerarchiche superiori concordemente appostegli.

Il Thermes in special modo doveva sentirsi obbligato a non trascurare la comunicazione anzidetta non tanto per le tassative prescrizioni vigenti, quanto per gli speciali riguardi dovuti al grado e alle sue relazioni personali di servizio col Testa ed essenzialmente per la maggiore importanza che detta nota veniva ad acquistare nel momento in cui il Testa stava per essere definitivamente giudicato nei riguardi dell'avanzamento.

Nè di questa mancata comunicazione fu fatto rilievo alcuno dalle varie autorità gerarchiche superiori, comandate di brigata (De Giorgis), comandante di divisione (Gobbo), comandante di corpo d'armata (Rugiu) che pure ebbero ad esaminare la nota caratteristica 15 settembre 1901. Nè rilievo alcuno per tale omissione fu fatto nemmeno da parte del Ministero della guerra (Direzione generale di fanteria). All'Amministrazione centrale, infatti, non avrebbe dovuto sfuggire, ricevendo la copia delle note caratteristiche da unirsi al libretto personale del Testa che non vi era alcuna annotazione da cui risultasse l'avvenuta comunicazione all'interessato. Onde nè da parte delle autorità gerarchiche superiori, nè da parte del Ministero fu esercitata in proposito la dovuta vigilanza.

d) Per stabilire però la misura di tale responsabilità, occorre tener conto di due circostanze:

1° la consuetudine allora spesso seguita di non comunicare le note; 2° la nessuna influenza che la mancata comunicazione delle note stesse doveva avere ed ha avuto sul giudizio sfavorevole della Commissione d'avanzamento di grado superiore circa l'idoneità del Testa al grado di colonnello.

1. Che infatti la mancata comunicazione delle note non fosse un caso isolato limitato al Testa, ma piuttosto un inconveniente per quell'epoca frequentemente lamentato, lo prova il fatto che il Ministero sentì il bisogno di portare con atto 207 dell'11 agosto 1902 alcune modificazioni al § 5 dell'istruzione per le note caratteristiche, obbligando tutte le autorità a rivolgere speciale richiamo agli ufficiali cui fossero state attribuite note sfavorevoli e ad iscriverli in uno speciale specchio di ammonizione.

Che tale inconveniente esistesse poi nella divisione di Alessandria, alla cui giurisdizione apparteneva l'11° reggimento fanteria, risulta in modo particolare dal contenuto di una circolare in data 30 ottobre 1901 che il comandante di quella divisione, dopo aver preso visione delle note caratteristiche compilate dalle varie autorità dipendenti, si vide costretto ad emanare per ricordare a queste autorità il preciso disposto del § 30 dell'istruzione per le note caratteristiche.

2. In quanto al secondo punto - l'influenza cioè che la mancata comunicazione della nota può avere avuto sul giudizio della Commissione d'avanzamento - occorre anzitutto avvertire che è opinione concorde di questa nostra Commissione che la prescrizione contenuta nel § 5 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (almeno fintanto che fu in vigore l'edizione di quel tempo) avesse per iscopo piuttosto che di dare all'ufficiale interessato un mezzo di difesa contro la Commissione compilatrice, quello di fornirgli un mezzo ed uno stimolo di emendarsi, diffusibile fra i compagni; tanto vero che tale comunicazione non doveva limitarsi alle sole note sfavorevoli, ma anche a quelle spiccatamente favorevoli, le quali oltre ad essere un incoraggiamento a perseverare per l'ufficiale favorito, sono pure uno stimolo, se conosciute dagli altri ufficiali, per accrescerne le attività. Diversa però essendo l'interpretazione che il tenente colonnello Testa dà al significato del citato paragrafo dell'istruzione per le note caratteristiche, occorrerà vedere se il nominato tenente colonnello, quando avesse avuto comunicazione immediata della nota sfavorevole compilata dal suo colonnello, avrebbe potuto addurre osservazioni od argomenti in sua discolpa, che già non risultino esposti in documenti in atti, prima che la Commissione di avanzamento di 2° grado si riunisse.

Da quanto è in atti è chiaro che il tenente colonnello Testa, tanto nel riferire sulle mancanze avvenute al Colle di Tenda, quanto nell'accompagnare i reclami che derivarono dalle punizioni da lui inflitte, ebbe ad esporre i criteri che lo avevano guidato e tutte le osservazioni che i reclami gli suggerivano.

Che maggiori chiarimenti e spiegazioni in merito ai provvedimenti presi ebbe a fornire in seguito alle avute richieste e alla venuta del colonnello alla sede del distaccamento.

Che pervenutagli poi la lettera di osservazioni colla quale il colonnello già partecipava la soluzione data ai reclami dei suoi ufficiali, egli, chiesta e non ottenuta facoltà di presentarsi al suo comandante di brigata, scrisse a questi una lettera privata, nella quale ebbe campo di narrare tutto quanto gli pareva lesivo del suo prestigio ed amor proprio e pienamente giustificante la sua azione di comando; ciò che potè poi fare ancora più ampiamente al suo ritorno al corpo per ultimato distaccamento all'atto in cui ebbe a presentarsi al suo colonnello e al suo comandante di brigata. Infine in una memoria esplicativa inviata per via gerarchica in data 20 ottobre 1901 al comandante della divisione di Alessandria, potè contrapporre osservazioni su osservazioni a quelle che il medesimo comandante della divisione di Alessandria con apposita lettera in data 28 settembre gli aveva fatto fare. Tanto vero che alle pagine 6, 26 e 27 del suo reclamo privato in data 25 dicembre egli dice:

« Se le autorità superiori avessero invece serenamente preso in esame i rapporti genuini da me, volta a volta, trasmessi al comandante del reggimento sulle mancanze stesse, non sarebbero venute a quelle conclusioni ispirate dal comandante del reggimento, ma oso dirlo, avrebbero apprezzato meglio la rettitudine della mia condotta durante il comando del distaccamento. Il predetto comandante di divisione nel fare i suoi appunti premette che li ha desunti dall'esame dei vari documenti mandatigli in comunicazione. Ciò non parmi esatto, giacchè se egli avesse solamente letto i documenti da me scritti, coi quali volta a volta riferii genuinamente le mancanze avvenute ed i provvedimenti da me presi, non sarebbe mai venuto a quelle conclusioni che manifesta nella sua lettera, ma avrebbe invece francamente dovuto riconoscere che il mio operato era degno di lode ».

Dunque sui fatti del Colle di Tenda, che sono in sostanza l'origine della nota sfavorevole del colonnello Thermes e il fondamento del successivo giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione, nulla appare che il tenente colonnello Testa già non abbia detto a sua presunta giustificazione o discolpa.

Dalle indagini fatte dalla nostra Commissione è risultato che nessuno di quei fatti del Colle di Tenda, onde derivarono punizioni, susseguenti reclami ed osservazioni, rimase ignorato ai membri della Commissione di avanzamento di corpo d'armata, obbligati tutti per ragione di ufficio o a intervenire o a conoscere nel carteggio di ufficio conseguitone i fatti in parola; cosicchè allorquando l'anzidetta Commissione ebbe a riunirsi, ciascuno dei suoi membri potè portare il proprio contributo di apprezzamenti ed osservazioni nella discussione.

Quindi il giudizio emesso dalla detta Commissione d'avanzamento devesi considerare come l'espressione di un convincimento, illuminato, coscienzioso ed unanime, formatosi i tutti i suoi membri o per cognizione già acquisita o per effetto della discussione avvenuta. Onde nulla avrebbe potuto influire a modificare tale convincimento, nemmeno se fino d'allora il Testa avesse potuto manifestare nei suoi particolari successivamente specificati in posteriori reclami gli addebiti che egli ha creduto di fare circa l'andamento interno disciplinare del reggimento e su taluno dei suoi superiori.

II QUESITO.

Se la nota caratteristica in data 30 aprile 1902, fu inscritta sulle due copie del libretto personale del predetto ufficiale e se gli venne

cumunicata in conformità a quanto prescriveva il § 5 n. 30 della istruzione per la compilazione delle note caratteristiche 18 agosto 1899, allora vigente, accertando se esistano responsabilità dirette o indirette, e a carico di chi, per quanto sarà per risultare.

Questo secondo quesito tende ad accertare: *a)* se fu inscritta sulle due copie del libretto del Testa una nota in data 30 aprile 1902, *b)* se la nota fu o no comunicata all'interessato e ove non lo sia stata se ciò costituisca infrazione regolamentare ed in caso affermativo chi ne sia responsabile; *c)* quale sia la portata delle responsabilità che ne fossero emerse.

a) Come è noto e come sarà anche accennato nel 3° quesito, il tenente colonnello cav. Michele Testa, conosciuta la sua esclusione dal quadro d'avanzamento pel 1902, mandava direttamente al ministro della guerra un memoriale contro l'operato dei suoi superiori, per effetto del quale atto, un Consiglio di disciplina lo giudicava meritevole di revocazione per mancanza grave contro la disciplina, provvedimento che il Ministero non adottò commutandolo nell'aspettativa per sospensione dall'impiego (R. decreto 30 marzo 1902).

Il Testa, avuta comunicazione del provvedimento a suo carico, come risulta da dichiarazione da lui fatta il 20 aprile dello stesso anno al distretto militare di Siena, eleggeva domicilio in questa città.

Essendo il Testa stato collocato in aspettativa, il comandante del reggimento (colonnello Thermes), in base al disposto del n. 52 della citata istruzione per la compilazione delle note caratterische, doveva trasmettere direttamente al comando della divisione di Livorno di cui fa parte il distretto di Siena, l'esemplare del suo libretto personale fino a quel momento conservato presso il reggimento. Prima però di fare tale trasmissione, egli aveva l'obbligo, a norma del n. 53 della citata istruzione, di inserire sullo specchietto caratteristico mod. *B*, le modificazioni ritenute necessarie, trasmettendone copia al Ministero.

Adempì a tale prescrizione il comandante del reggimento?

È accertato che il libretto fu da lui trasmesso al comando della divisione di Livorno in data 2 maggio 1902, ma non si può rilevare se su tale esemplare del libretto fosse stato unito prima della trasmissione uno specchietto caratteristico mod. *B*, con le variazioni matricolari ritenute necessarie a quella data, perchè – come si dirà al 4° quesito – quest'esemplare del libretto è stato distrutto.

Riuscita infruttuosa a questo proposito ogni altra indagine fatta dalla nostra Commissione, sia presso i comandi del I, del II e dell'VIII corpo d'armata, delle divisioni di Torino e di Livorno, dei distretti di Livorno e di Siena, del presidio di Siena e dei reggimenti di fanteria 11° e 77°, sia presso tutti coloro che per il loro ufficio ebbero occasione di esaminare il detto libretto, la Commissione stessa ha dovoto limitare le sue ricerche all'esame dell'esemplare originale del libretto esistente presso il Ministero ed ai documenti rinvenuti presso il Ministero stesso.

Sul libretto esistente presso il Ministero, risulta infatti unito uno specchietto mod. *B*, contenente una nota caratteristica del comandante il reggimento (colonnello Thermes) in data 30 aprile 1902 e le notazioni successive del comandante di brigata (De Giorgis) e del comandante di divisione (Gobbo) con le date rispettivamente del 4 e 5 maggio 1902.

La nota firmata dal colonnello Thermes è così concepita:

« In occasione della sua esclusione dall'avanzamento ha dato prova di essere poco disciplinato e difettaro di buoni sentimenti militari. Manca delle qualità di carattere necessarie per poter bene comandare un reggimento ».

La notazione del comandante di brigata è in questi termini:

« Il dubbio da me espresso nello specchietto del 1901 circa l'inettitudine al comando, dopo i fatti avvenuti, si è trasformato in certezza ».

Ed infine quella del comandante la divisione:

« Giudico quest'ufficiale superiore non idoneo all'avanzamento ».

Inoltre annesso al libretto trovasi in foglio a parte, come è prescritto, la seguente notazione del tenente generale comandante del II corpo d'armata (Pedotti), datata da Alessandria 6 maggio 1902:

« Non conosco quest'ufficiale superiore se non per quanto è venuto in luce in seguito al di lui reclamo direttamente rivolto a S. E. il ministro della guerra, ed al Consiglio di disciplina cui egli è stato sottoposto. Mi associo al parere espresso dal comandante del reggimento e dai comandanti della brigata e della divisione, e cioè che il tenente colonnello cav. Testa non è meritevole dell'avanzamento, avendo dimostrato non possedere tutte le qualità necessarie ad un comandante di reggimento ».

Tutte le annotazioni caratteristiche ora riportate risultano in modo indubbio compilate nel 1902, come ne fanno fede le firme autentiche di esse ed i bolli dei singoli uffici ad esse apposti. Inoltre ciò risulta anche provato dall'elenco mod. *C* esistente in atti, con il quale il comando del II corpo d'armata trasmetteva lo specchio caratteristico mod. *B*. con le notazioni e variazioni sopra indicate. Tale elenco infatti che porta il n. 1079 R. ha la data 6 maggio 1902 e pervenne al Ministero in data 8 dello stesso mese, come risulta dal timbro di arrivo del Ministero stesso.

Come si dirà poi nel 7° quesito, è anche risultato provato che nessuna sostituzione è stata possibile e che le notazioni caratteristiche ora esistenti sul libretto e qui riportate sono effettivamente quelle pervenute dal comando del II corpo d'armata con l'elenco del 6 maggio 1902.

b) Accertato dunque che le note caratteristiche sopra riportate vennero inscritte sul libretto personale esistente presso il Ministero e supponendo – come è naturale – che altrettanto sia avvenuto per l'altro esemplare del libretto, quantunque manchi il mezzo di accertarlo, occorre esaminare se, essendo le note stesse evidentemente sfavorevoli vennero esse comunicate al Testa. Tale comunicazione avrebbe dovuto aver luogo sia per quanto concerne la nota caratteristica 30 aprile 1902 del comandante il reggimento sia per quanto riguarda le note concordemente sfavorevoli delle autorità gerarchiche superiori.

Non essendo più il Testa presente al corpo, ma avendo egli trasferito la sua residenza a Siena fin dal 30 aprile 1902, le comunicazioni a tale proposito avrebbero dovuto essergli fatte per iscritto, come è stabilito dal già citato n. 30 dell'istruzione per le note caratteristiche.

Fatte ricerche presso gli archivi del comando dell'VIII corpo di armata, del comando della divisione di Livorno, del distretto e del presidio di Siena, allo scopo di verificare se esistesse traccia di qualche comunicazione fatta in quel tempo al Testa, nessuna traccia a tale proposito è risultata o perchè la corrispondenza dell'anno 1902, secondo le disposizioni in vigore, è stata distrutta (come è avvenuto al comando dell'VIII corpo d'armata e del distretto di Siena) o perchè anche laddove i registri-protocollo sono ancora conservati, (come al comando della divisione ed al distretto di Livorno) in essi non vi è alcuna indicazione di comunicazioni che siano state fatte al Testa in tal senso.

Ad ogni modo nello specchietto caratteristico inserito nello esemplare originale del libretto conservato al Ministero nessuna annotazione trovasi a tale riguardo, quantunque a norma del citato n. 30 dell'istruzione per le note caratteristiche, tale nota avesse dovuto figurarvi.

Si è pertanto qui ripetuto, e probabilmente per le stesse cause, l'inconveniente già lamentato a proposito della nota 15 settembre 1901, per inosservanza del tassativo disposto del n. 30 della citata istruzione che però per la copia da inviarsi al Ministero per consuetudine non era osservato, cosa questa confortata dalle indagini direttamente compite dalla Commissione sopra vari libretti esistenti presso il Ministero.

Responsabili di tale inosservanza devonsi ritenere principalmente il colonnello dell'11° reggimento fanteria ed il comandante del II corpo d'armata. Il primo per quanto si riferisce alla mancata comunicazione della nota da lui scritta in data 30 aprile 1902 ed il secon

do per quanto concerne l'informazione che, a mezzo del comandante del reggimento, avrebbe dovuto far dare al Testa delle note concordemente sfavorevoli delle autorità gerarchiche superiori.

Inoltre deve anche qui rilevarsi, a parte quanto si è detto sulla consuetudine invalsa ed a somiglianza di quanto si è detto per la nota 15 settembre 1901, che non risulta che le autorità gerarchiche superiori (comandante di brigata, comandante di divisione e comandante di corpo d'armata), mentre apponevano le loro notazioni alla copia dello specchietto caratteristico da inviarsi al Ministero, vi abbiano rilevato la mancanza di qualunque annotazione relativa alla comunicazione che il colonnello Thermes avrebbe dovuto fare al Testa.

E tale omissione neppure risulta sia stata rilevata dal Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria).

c) Passando ora ad esaminare la portata delle responsabilità per quanto si riferisce alla mancata partecipazione della nota caratteristica 30 aprile 1902, devesi anzitutto rilevare che tale nota, per il suo contenuto, non è che un riflesso del provvedimento di sospensione dall'impiego in cui il Testa era incorso e della motivazione contenuta nel relativo R. decreto. Ora è da ricordare che il Testa in seguito a tale provvedimento, con un memoriale inviato, dietro superiore autorizzazione, al ministro del tempo (Ottolenghi) in data 31 luglio 1902, cercò di scagionarsi degli addebiti che avevano provocato il Consiglio di disciplina e di dimostrare come la motivazione del provvedimento di sospensione non corrispondesse, a suo modo di vedere, al verdetto del Consiglio, ma il ministro con dispaccio dell'8 agosto fece comunicare al Testa in via gerarchica che non trovava motivo a mutare il provvedimento preso. Pertanto, quand'anche il Testa avesse avuto comunicazione della nota 30 aprile 1902 ed avesse potuto presentare le sue giustificazioni, queste presumibilmente non sarebbero state che la ripetizione di quanto egli aveva esposto nel memoriale suddetto e quindi a qualunque autorità tali giustificazioni fossero state dirette sarebbero riuscite inefficaci, dal momento che il Ministero con dispaccio dell'8 agosto 1902 dichiarava di non poter modificare il preso provvedimento.

Ad ogni modo la nota 30 aprile 1902 appunto perchè – come si è detto – non era che il naturale riflesso del provvedimento di sospensione, non ha potuto avere alcuna influenza in rapporto alla carriera ed all'avanzamento del Testa, come è dimostrato dal fatto che, nonostante la presumibile esistenza di essa sull'esemplare del libretto tenuto presso il corpo, le Commissioni d'avanzamento del I corpo d'armata, in data 9 novembre e 28 dicembre 1901, lo giudicavano idoneo all'avanzamento al grado di colonnello in posizione ausiliaria.

E se potè avere di poi una qualche influenza – come può apparire dall'esposizione del quesito V – ciò avvenne solo perchè al riflesso delle note del 1901 e 1902 venne ad aggiungersi quello ben più grave derivante dalle intemperanze commesse dal Testa nei suoi ricorsi ed atti successivi.

III QUESITO.

Se il non aver inoltrato il reclamo presentato in via gerarchica dal tenente colonnello Testa il 6 gennaio 1902 fu una regolare applicazione del § 125 del regolamento di disciplina 1° dicembre 1872 (allora in vigore) e, in caso negativo, se vi fu responsabilità e a carico di chi.

Tale quesito riguarda un reclamo che il Testa presentò in via gerarchica poco dopo aver trasmesso al ministro della guerra (Ponza di San Martino) il memoriale che – come si è accennato al quesito precedente – provocò la convocazione di un Consiglio di disciplina a carico del Testa e il suo collocamento in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Il memoriale anzidetto era stato dal Testa spedito direttamente al ministro in data 25 dicembre 1901 per protestare contro la sua esclusione dal quadro d'avanzamento e nessuno al reggimento aveva ancora avuto sentore di tale trasmissione, quando il 6 gennaio 1902 il Testa presentava al proprio colonnello un reclamo in via gerarchica diretto a S. E. il ministro, chiedendo che venisse d'urgenza trasmesso per l'ulteriore corso al comando di divisione, essendo assente il comandante di brigata. In questo reclamo il Testa riferiva di non avere avuto comunicazione a tempo debito della nota sfavorevole 15 settembre 1901 e, dopo avere esposto le ragioni per le quali riteneva ingiusta tale nota, chiedeva che ne fosse ordinata la cancellazione che e conseguentemente avvenisse la sua reintegrazione sul quadro d'avanzamento per il 1902.

Il colonnello Thermes non reputò di poter aderire immediatamente alla richiesta del Testa, di spedire cioè d'urgenza il reclamo al comandante la divisione, occorrendogli il tempo necessario per fare esso le opportune annotazioni, ma poi, in seguito alle insistenze fatte il giorno 7 dal Testa ed alla produzione di un'altra copia del reclamo stesso da lui presentato per essere conservato in archivio, il Thermes trasmise il reclamo al comando di divisione con foglio del 9 gennaio 1902, n. 26.

Nel medesimo giorno 9 gennaio il colonnello Thermes trasmetteva pure al comando di divisione un'altra istanza prodotta in quello stesso giorno dal Testa e diretta al ministro, con la quale chiedeva di essere autorizzato a riferire fatti di « capitale importanza » che avrebbero potuto « spiegare la vera causa della ingiustissima nota caratteristica ».

Questi due reclami avanzati in via gerarchica il 6 ed il 9 gennaio pervennero al comandante della divisione di Alessandria (generale Gobbo) – come risulta dalle indagini fatte dalla nostra Commissione – il giorno 10 gennaio, ed il successivo 12 il generale Gobbo incaricava il colonnello Thermes di comunicare al Testa che non aveva dato corso ai reclami « perchè redatti in termini affatto contrari alla disciplina e contenenti giudizi del pari indisciplinati sull'operato delle autorità che avevano successivamente giudicato il Testa ».

Deve però avvertirsi che (contemporaneamente ai due suaccennati reclami) nello stesso giorno 10 gennaio – come è provato da documenti in atti e dalle informazioni ora assunte – il generale Gobbo, il quale, oltre che comandante della divisione, lo era anche interinalmente del Corpo d'armata – aveva ricevuto dal Ministero il memoriale che il Testa aveva spedito al ministro il 25 dicembre 1901 ed il seguente dispaccio: « Considerato la mancanza che con tale atto il tenente colonnello Testa ha commesso contro le prescrizioni della disciplina, questo Ministero determina che questo ufficiale sia posto agli arresti in attesa di disposizioni. Siccome poi nell'accennato reclamo si contengono lagnanze ed accuse a riguardo dei superiori del tenente colonnello Testa, così questo Ministero pregiasi comunicare il reclamo stesso all' E. V. con preghiera di far praticare opportune indagini affine di accertare se e quanto siano attendibili le asserzioni del menzionato ufficiale superiore e di restituirlo poi con quelle osservazioni e proposte che V. E. e le altre competenti autorità militari crederanno del caso ».

Premesso questo in linea di fatto, conviene esaminare se il rifiuto opposto dal generale Gobbo a dare corso ai due relami gerarchici debba ritenersi contrario alle disposizioni allora in vigore contenute nel § 125 dell'allora vigente regolamento di disciplina 1° dicembre 1872.

Prescriveva il detto paragrafo che: « Nessun superiore puo ricusare di controfirmare e trasmettere a chi spetti il reclamo di un suo inferiore, salvo che non sia presentato nel modo stabilito, e che sia scritto in termini non pienamente convenienti e rispettosi, nel qual caso il reclamo sarà considerato come un atto di insubordinazione ».

La nostra Commissione ha anzitutto rilevato che il generale Gobbo decise di non dar corso ai reclami dopo aver appreso che i fatti in essi indicati erano già stati dal Testa riferiti al Ministero col suo memoriale del 25 dicembre, e che a lui spettava il compito di assumere sui fatti stessi tutte le informazioni necessarie, secondo l'ordine contenuto nel dispaccio sopra citato.

Il generale Gobbo, perciò, col suo rifiuto non sottraeva alla cognizione del Ministero l'oggetto dei reclami del Testa, perchè già dal Ministero conosciuto, e nemmeno intendeva di nascondere che i reclami fossero stati prodotti, giacchè era ben naturale che, dovendo riferire su tutti i fatti indicati nel memoriale, egli doveva anche informare il Ministero dell'avvenuta presentazione dei reclami gerarchici che appunto a quei fatti si riferivano.

Ed invero il generale Gobbo con suo foglio n. 12 R. del 10 febbraio 1902, nell'inviare il risultato delle indagini sopra le varie circostanze indicate nel memoriale, non mancò di trasmettere al Ministero i due reclami e di riferire il rifiuto da lui opposto di darvi corso e la ragione di esso.

Ad ogni modo - a prescindere anche da tutte queste circostanze - sta il fatto che il § 125 del regolamento di disciplina dava assoluta facoltà ad ogni superiore di non inoltrare i reclami, quando i termini di essi fossero da lui giudicati non pienamente convenienti e rispettosi.

Ora il ricorso avanzato in data 6 gennaio si addimostra effettivamente in linea disciplinare in alcuni punti redatto in termini « non pienamente convenienti e rispettosi » così come ad esempio a pag. 6 in cui è detto « Vi fu dunque nel mio caso indiscutibile e voluta violazione prima di regolamento, indi d'un ordine superiore ecc. » ed a pag. 7 « Ho motivo di ritenere che tanto la nota sfavorevole appostami dal signor colonnello quanto la non datami comunicazione della medesima dipendono da ragioni estranee al servizio, e specialmente dal fatto che, in seguito alle soluzioni da lui (il colonnello Thermes) date, col suo foglio n. 274 R. del 14 luglio e del successivo n. 288 R. del 22 detto, ad alcune punizioni da me inflitte (soluzioni che mi parvero umilianti per me ed oltraggiose per la disciplina) e specialmente per la modalità con la quale ebbe luogo a Colle di Tenda l'inchiesta, io feci domanda di voler conferire col signor comandante la brigata Casale, ecc. ».

Dalle frasi riportate traspare con evidenza come manchi nel ricorso quel rispetto ai superiori e quella convenienza di termini, che si rendono specialmente indispensabili per la disciplina militare, sicchè a parere della nostra Commissione il comandante della divisione ha usato di un suo pieno diritto giudicando indisciplinata la forma dei reclami e dichiarando di non dar loro corso, tanto più che tale rifiuto si ridusse in realtà ad una semplice questione di forma, inquantochè - come si è detto - i reclami vennero poi portati a conoscenza del Ministero.

Nè potrebbe farsi rimarco al comandante la divisione, perchè pur avendo egli giudicato indisciplinata la forma dei reclami, non abbia punito per insubordinazione il tenente colonnello Testa, come prescrive il citato § 125. Infatti deve considerarsi che egli non credette di aver più tale facoltà dal momento che per effetto di una mancanza assai più grave commessa dal Testa sempre sullo stesso argomento col memoriale dei 25 dicembre, era ormai ivestita della questione l'autorità superiore, alla quale pertanto doveva esserne demandato tutto l'esame e quindi anche quello della mancanza che il Testa poteva aver commesso colla produzione dei reclami gerarchici.

Per tutte le suesposte considerazioni la nostra Commissione giudica che l'azione del comandante di divisione, generale Gobbo, a proposito del rifiuto di dar corso ai reclami gerarchichi del Testa sia stata una regolare applicazione del § 125.

Pur risultando accertato che nessuna responsabilità esiste a tale riguardo, la nostra Commissione ritiene opportuno di rilevare che, quand'anche il generale Gobbo avesse subito trasmesso al Ministero i reclami presentati dal Testa, nessun vantaggio avrebbe potuto a questi derivarne, sia perchè a quella data il Ministero aveva già avuto campo di esaminare largamente il memoriale inviato dal Testa il 25 dicembre, assai più ricco di particolari, tanto che aveva ordinato al comando del II corpo d'armata di porre il Testa agli arresti in attesa di disposizioni e di riferire sulle circostanze ed accuse indicate nel memoriale, sia perchè i ricorsi gerarchici pervennero ad ogni modo al Ministero prima che fosse preso qualsiasi provvedimento a carico del Testa, sicchè il Ministero stesso ne fu edotto prima di sottoporlo a Consiglio di disciplina.

IV QUESITO.

Se vi fu responsabilità, ed a carico di chi, nella distruzione del libretto personale del tenente colonnello cav. Michele Testa da parte del comando del I corpo d'armata.

L'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche 18 agosto 1899 disponeva - come quella attualmente in vigore - che per gli ufficiali di fanteria dovessero essere conservati due esemplari del libretto personale, uno da tenersi presso il Ministero, l'altro presso il comando del corpo quando si trattasse di ufficiali in servizio permanente, o presso il comando della divisione quando si trattasse di ufficiali superiori collocati in disponibilità, in aspettativa, in posizione ausiliaria od in riserva.

Nel 1905, trovandosi il Testa in posizione ausiliaria dall'8 febbraio 1903, un esemplare del libretto, in applicazione della citata disposizione, era conservato presso il Ministero e l'altro presso il comando della divisione militare di Torino, dove il Testa aveva fissata la sua residenza.

Successivamente però, essendo il Testa stato collocato a riposo con R. decreto del 27 maggio 1905, senza iscrizione nella riserva - come si accennerà nella trattazione del successivo quesito - il comando della divisione trasmetteva a quello del I corpo d'armata l'esemplare del libretto personale del predetto ufficiale. Ed il comando del corpo d'armata procedeva alla distruzione del libretto insieme con quelli di altri ufficiali tolti dai ruoli, come risulta dal seguente verbale redatto dal predetto comando in data 24 settembre 1905:

« A tenore delle disposizioni contenute nella istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, n. 67, oggi ventiquattro del mese di settembre millenovecentocinque, si è proceduto alla distruzione dei libretti personali e documenti caratteristici dei sottonotati ufficiali e impiegati civili:

« Tenente medico di complemento Bignami dott. Giovanni, tolto dai ruoli per età.

« Id. id. id. Cucciola dott. Defente, id. id.

« Sottotenente di milizia territoriale Formica signor Carlo, dimissionario, R. decreto 18 maggio 1905.

« . . . . . (seguono altri nomi di ufficiali che si omettono).

« Tenente colonnello in posizione ausiliaria Testa cav. Michele, collocato a riposo, R. decreto 27 maggio 1905.

« . . . . *Omissis* (1) . . . .

« Il tenente generale
comandante del corpo d'armata
L. MAYNONI ».

Così stavano le cose, quando il Testa con R. decreto 1° aprile 1906 venne inscritto nella riserva come si accennerà nel successivo quesito. Il comandante del I corpo d'armata (tenente generale Barbieri) richiese perciò con foglio del 26 aprile l'esemplare del libretto conservato dal Ministero per ricavarne copia, rendendosi necessario ricostituire l'esemplare da conservarsi presso il comando della divisione.

Fu allora soltanto che il Ministero ebbe conoscenza dell'avvenuta distruzione del libretto conservato presso il corpo, mentre dagli atti risulta che l'altro esemplare tenuto dal Ministero fu inviato in data 29 aprile al comando del I corpo d'armata e da questi restituito il 3 maggio successivo.

Fu regolare la distruzione del libretto?

Il n. 67 dell'istruzione per le note caratteristiche, in base al quale il comando del corpo d'armata credè di poter addivenire alla distruzione del libretto, stabiliva, giusta la modificazione ad esso apportata dall'atto 194 del 23 giugno 1903, quanto segue:

« I libretti degli ufficiali collocati a riposo o in riforma e non inscritti nella riserva e quelli degli ufficiali dimissionati, revocati, rimossi, o comunque tolti dai ruoli, sono dai comandi di corpo od

(1) Seguono altri 16 nomi di ufficiali ed impiegati.

uffici, dopo avervi inscritta nella prima parte l'ultima variazione, trasmessi al comando del corpo d'armata. Il comando ora detto provvede alla distruzione dei libretti degli ufficiali morti, rimossi e di coloro che per ragione di età, o hanno cessato di appartenere alla riserva, o non potrebbero più esservi iscritti e trasmette i rimanenti al Ministero. Dell'avvenuta distruzione dovrà essere redatto apposito verbale ».

Secondo tale disposizione quindi, la distruzione del libretto avrebbe dovuto effettuarsi solo nel caso che il Testa avesse perduto per ragione di età la possibilità di essere iscritto nella riserva. Egli invece ancora conservava tale possibilità, e perciò il comando del corpo d'armata col distruggere il libretto non ha regolarmente applicata la citata disposizione.

La Commissione ritiene però che ciò sia avvenuto per il fatto che, avendo il Ministero escluso dalla riserva il Testa per avere riconosciuto in lui « la mancanza di idoneità morale a coprire e all'evenienza ad esercitare qualunque impiego nell'esercito », il comando del corpo d'armata venne naturalmente indotto a considerare l'esclusione del Testa come definitiva e perciò credette di poter interpretare la suaccennata disposizione nel senso che fosse applicabile anche al caso in questione. Autore dell'errore fu il capitano allora applicato di stato maggiore Peno sig. Giuseppe e l'errore stesso non fu neppure rilevato dall'allora capo di stato maggiore del corpo d'armata colonnello cav. Raffaele Vinai.

Ad ogni modo occorre rilevare che nessun danno è derivato al Testa dalla distruzione di questo esemplare del libretto appunto perchè esistendo – come è prescritto – l'altro esemplare conservato dal Ministero, nulla di quanto il libretto conteneva è andato perduto e si è potuto ricompilare con ogni esattezza su quella del Ministero una nuova copia la quale contiene gli stessi dati e le stesse annotazioni di quella andata distrutta, ad eccezione della firma del tenente colonnello Testa in data 8 dicembre 1901 per avuta partecipazione della nota caratteristica 15 settembre dello stesso anno.

V QUESITO.

Se fu regolare l'azione spiegata dagli uffici del Ministero della guerra nel fornire gli elementi alla Commissione di avanzamento del I corpo d'armata per giudicare sull'idoneità all'avanzamento nei quadri della riserva del predetto ufficiale, e, in caso negativo, se e quali responsabilità vi furono, e per parte di quali funzionari.

Prima di entrare nel merito del quesito è utile riassumere brevemente le vicende corse dal Testa dopo il suo collocamento in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Per l'amnistia susseguente alla nascita di S. A. R. la principessa Mafalda, il tenente colonnello Testa veniva richiamato in servizio (Regio decreto 27 novembre 1902) e destinato al 77° reggimento fanteria, che però non raggiungeva mai, rimanendo in licenza straordinaria per infermità e chiedendo frattanto il trasferimento nel personale permanente dei distretti. Non essendogli stato questo accordato, chiedeva ed otteneva il collocamento in posizione ausiliaria (Regio decreto 8 febbraio 1903).

Durante la permanenza in tale posizione, il Testa, sottoposto due volte, e cioè alla fine dell'anno 1903 e dell'anno 1904, al giudizio diretto ad accertare l'idoneità all'avanzamento al grado di colonnello, veniva, in base al parere dato dalle competenti Commissioni del I corpo d'armata, inscritto prima sul quadro d'avanzamento pel 1904 con giudizio sospensivo, poscia su quello pel 1905 con giudizio favorevole.

Successivamente, per effetto di ricorsi presentati dal Testa in forma giudicata gravemente scorretta, il Ministero promuoveva a di lui riguardo R. decreto di collocamento a riposo (27 maggio 1905) e partecipava al I corpo d'armata, con successivo dispaccio del 3 giugno, che tale provvedimento era stato preso per avere il Testa nei suoi ricorsi usato « frasi scorrette ed irruenti non meno che ingiuste contro i suoi antichi superiori e contro l' Amministrazione ».

Nello stesso tempo il Ministero determinava anche che il Testa non fosse inscritto nei quadri della riserva e, con lo stesso dispaccio sopra citato, ordinava che di tale determinazione il comando del I corpo d'armata desse comunicazione all'interessato, avvertendolo che il provvedimento stesso era stato preso per essersi il Testa « dimostrato sfornito di ogni più elementare principio di disciplina », in modo che il Ministero aveva dovuto « riconoscere in lui la mancanza di idoneità morale a coprire ed all'evenienza ad esercitare qualunque impiego nell'esercito ».

Avendo il Testa impugnato tale provvedimento ed altri da lui giudicati illegali con un ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, il Ministero, riesaminata la posizione del Testa, ebbe a rilevare come potessero fondatamente sorger dubbi sulla legalità del provvedimento di esclusione dalla riserva. Tali dubbi provenivano dalla considerazione che l'art. 11 della legge 29 giugno 1882, n. 830 sugli obblighi di servizio degli ufficiali di riserva e l'art. 175 del regolamento sull'avanzamento, stabilivano in modo tassativo che gli ufficiali collocati a riposo ed aventi diritto a pensione dovessero essere inscritti nella riserva sotto la sola e naturale condizione che essi conservassero l'idoneità necessaria. L'accertamento però dell'esistenza o meno di tale idoneità non era stata fatta nei riguardi del Testa da alcuna delle Commissioni gerarchiche, che normalmente sono chiamate a dare il loro giudizio sulle condizioni fisiche e morali degli ufficiali, perchè il Ministero aveva ritenuto che le disposizioni citate lasciassero, nel caso di inidoneità morale – come era quello del Testa – ampia facoltà di apprezzamenti all'amministrazione, dal momento che le disposizioni stesse nulla stabilivano in proposito. Riesaminata però la questione, il Ministero – senza entrare in alcun modo nel merito del giudizio precedentemente pronunciato nei riguardi della condotta tenuta dal Testa, ma nella sola considerazione che poteva dubitarsi che nel provvedimento in parola non si fossero salvaguardate tutte le garanzie stabilite dalla legge a tutela dei diritti degli ufficiali – di propria iniziativa promuoveva l'iscrizione del Testa nella riserva; il che avveniva con R. decreto del 1° prile 1906, fissando la sua anzianità al 28 aprile 1899.

Avuta il Testa conoscenza di tale provvedimento, prima con sua memoria privata in data 15 aprile 1906, diretta al sottogretario di Stato (on. Marazzi), reclamava perchè contemporaneamente alla sua iscrizione nella riserva non si era provveduto alla sua promozione al grado di colonnello, e successivamente con la data del 25 stesso mese inoltrava per via gerarchica un'istanza dichiarando in via principale di rinunciare all'iscrizione nella riserva per non pregiudicare l'esito del suo ricorso in IV sezione – pronto però a subire rispettosamente i doveri dell'obbligo militare ove la rinuncia non potesse ammettersi – e facendo in via subordinata rilevare come fosse errata l'anzianità attribuitagli.

Il Ministero, riconoscendo giusto il reclamo per quanto riguardava la data di anzianità, con R. decreto 6 maggio 1906 la fissava al 20 giugno 1898 ed in quanto alla promozione, non potendo questa avvenire, giusta le disposizioni in vigore, se non dietro iscrizione del Testa sui quadri d'avanzamento pel 1906 (nei quali non trovavasi compreso perchè già escluso dai ruoli all'epoca della compilazione dei quadri stessi – fine del 1905) –, ordinava al comando del I corpo d'armata, con dispaccio del 1° giugno 1906, di promuovere ed emettere i voluti giudizi circa l'idoneità del Testa all'avanzamento.

Su questo punto precisamente occorre che la Commissione porti il suo più minuto esame, giusta l'incarico avuto da S. E. il ministro Casana. Tale esame deve particolarmente riguardare:

a) l'esatta cognizione di quanto a tale proposito intervenne fra il Ministero e le autorità territoriali interessate;

b) se fu corretta la condotta del Ministero a tale riguardo, ed in caso negativo se e quali responsabilità esistano;

c) se da tale condotta ne derivarono conseguenze nei riguardi della promovibilità del tenente colonnello Testa.

a) Secondo le disposizioni del regolamento sull'avanzamento l'idoneità del tenente colonnello cav. Michele Testa all'avanzamento

doveva risultare da uno specchio di proposta da compilarsi dal comandante la divisione militare di Torino nel cui territorio il Testa aveva fissata la sua residenza e da uno specchio d'avanzamento da compilarsi da una Commissione di grado superiore presieduta dal comandante del corpo d'armata.

Risulta dai documenti in atti che il comando della divisione di Torino, non appena presa cognizione, per mezzo del comando del I corpo d'armata, del dispaccio Ministeriale del 1° giugno 1906, col quale si invitava a promuovere il giudizio d'avanzamento del Testa, si rivolse in data 5 dello stesso mese al comando del I corpo d'armata, esponendo alcuni dubbi nei riguardi dell'avanzamento in rapporto alla posizione del Testa, che gli sembrava non bene definita. Tali dubbi provenivano sia dal fatto che il Ministero non aveva ancora deliberato sulla dichiarazione di rinuncia del Testa all'iscrizione nella riserva, sia perchè pendeva dinanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato il ricorso del Testa stesso, cui più sopra abbiamo accennato. Soggiungeva anzi il comando della divisione: « Infine, pur prescindendo da quanto sopra si è detto, vengono a mancare importanti elementi di giudizio a questo comando, essendosi svolti, mentre il tenente colonnello Testa era ancora in servizio attivo, i fatti di indole disciplinare che motivarono i precedenti dibattiti avuti pei numerosi ricorsi da lui inoltrati, e che diedero luogo alla sua esclusione dai quadri della riserva col R. decreto 27 maggio 1905, mentre, nel 1904, era stato inscritto e dichiarato idoneo per l'avanzamento al grado superiore ».

A tale lettera, trasmessagli gerarchicamente, il Ministero rispondeva con dispaccio del 22 stesso mese (Div. fanteria, sez. 3ª), dichiarando che non ravvisava nelle considerazioni ivi svolte un motivo plausibile per desistere dall'accertamento dell'idoneità o meno del Testa all'avanzamento, non potendo considerarsi valida la sua dichiarazione di rinuncia per non essere essa consentita dal § 175 del regolamento sull'avanzamento, il quale faceva obbligo a tutti gli ufficiali aventi diritto a pensione e conservanti l'idoneità fisica e morale, di essere inscritti nella riserva fino al conseguimento dei limiti di età. Invitava quindi nuovamente le autorità competenti « a far compilare ed a trasmettere i relativi specchi d'avanzamento non senza far presente, in relazione a quanto è detto nella lettera predetta (1) che i giudizi delle competenti Commissioni dovranno informarsi al disposto dai §§ 199 e 200 del regolamento su citato e dal n. 29 dell'atto 214 del 1902 - Pel ministo: *Bolognesi* ».

E difatti le disposizioni qui citate dal Ministero erano precisamente quelle che, giusta il regolamento d'avanzamento 19 maggio 1898, allora in vigore, determinavano le norme per l'avanzamento degli ufficiali in congedo. Nel § 199 erano indicate le qualità che devono possedere gli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento ed il § 200 stabiliva: « Le qualità mentovate devono risultare dalle note caratteristiche riportate durante il tempo passato in servizio attivo permanente od in occasione di eventuale chiamata in servizio, e trovare conferma nella condotta tenuta durante il tempo passato in congedo ». Ed il citato n. 29 dell'atto 214 del 1902 determinava che: « Nel dare il proprio giudizio sugli ufficiali di riserva, le Commissioni d'avanzamento non debbono fondarsi esclusivamente sulle note caratteristiche che per taluno di essi possono risalire ad una data troppo remota, ma anche sulla conoscenza personale degli ufficiali stessi o sulle informazioni che sul conto dei medesimi possono essere loro fornite dalle autorità competenti ».

In seguito al dispaccio Ministeriale del 22 giugno, il successivo 24 il comandante la divisione di Torino (tenente generale Cesare di San Martino) compilava lo specchio d'avanzamento del Testa giudicandolo non idoneo per il seguente motivo: « Quantunque il sottoscritto non abbia potuto seguire in tutto le sue fasi la grave vertenza disciplinare riguardante questo ufficiale superiore, vertenza che si iniziò e si svolse in gran parte sotto altre giurisdizioni, tuttavia, avuto riguardo alla grave punizione di aspettativa per sospensione dall'impiego che gli venne inflitta durante gli ultimi tempi in cui rimase in servizio attivo (marzo 1902) e del gravissimo provvedimento preso a suo carico dal superiore dicastero (dispaccio 3 giugno 1905 - Dir. gen. fant. e cav. - Ufficio affari generali n. 1094) di collocarlo a riposo senza iscrizione nel ruolo degli ufficiali della riserva, deve concludere che l'ufficiale in parola non si trova nelle condizioni volute dal § 200 del regolamento sull'avanzamento, sebbene in seguito, per ragioni che non furono al sottoscritto comunicate, il Ministero abbia creduto di ritornare sulla sua primitiva deliberazione e di iscrivere l'ufficiale in parola nella riserva con decreto del 1° aprile c. a. modificato successivamente con quello del 6 maggio ».

(1) Quella del comando della divisione.

E la Commissione d'avanzamento di grado superiore composta dal comandante di brigata (magg. gen. De Stefani), del comandante di divisione (ten. gen. C. Di San Martino) e del comandante di corpo d'armata (ten. gen. Barbieri), con suo specchio d'avanzamento 26 giugno 1906 confermava all'unanimità il giudizio sfavorevole sul Testa « riferendosi alle sue note caratteristiche degli ultimi anni a lui sfavorevoli ed ai gravi motivi disciplinari che diedero luogo al suo collocamento a riposo ».

Tale giudizio emesso dalle Commissioni d'avanzamento in occasione della convocazione straordinaria surricordata, veniva poi confermato, con notazioni uguali nella sostanza a quelle ora riferite, dalle autorità competenti in occasione della compilazione ordinaria delle proposte d'avanzamento per l'anno 1907.

b) Dalla lettera più sopra citata, inviata il 5 giugno 1906 dal comando della divisione di Torino a quello di Corpo d'armata e da questo al Ministero, risulta evidente che il comando della divisione riteneva di mancare di elementi a suo credere indispensabili al giudizio che il comando stesso e le altre autorità competenti erano chiamate a dare circa la promovibilità del Testa. Tale mancanza di elementi era dal comando della divisione denunciata, sia in rapporto alle vertenze disciplinari svoltesi durante il tempo in cui il Testa era in servizio attivo, sia in rapporto ai fatti che fornirono al Ministero i motivi per la sua esclusione dalla riserva, sebbene in precedenza fosse stato dalle competenti Commissioni del 1904 dichiarato idoneo all'avanzamento. Come si è più sopra indicato il Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non credè opportuno di fornire direttamente informazioni e notizie atte a dare alle autorità territoriali quegli elementi di cui, a loro dichiarazione, mancavano, ma si limitò a dare alle autorità stesse, con il già riferito dispaccio del 22 giugno 1906, esatta indicazione di tutte le precise disposizioni che regolano la procedura dei giudizi d'avanzamento.

Ora per quanto riguarda la mancanza di elementi riferentisi ai fatti svoltisi durante il servizio attivo, è indubitato che nessuna altra comunicazione il Ministero avrebbe dovuto fare a tale riguardo, giacchè i fatti stessi erano ormai stati oggetto di vari giudizi da parte delle varie autorità e delle varie Commissioni, e tali giudizi erano sanzionati dalle note caratteristiche esistenti. Per quanto concerne invece i fatti che avevano provocato l'esclusione del Testa dalla riserva, sarebbe certamente stato opportuno, principalmente per regolarità di corrispondenza, che la Direzione generale di fanteria e cavalleria, come aveva fatto conoscere alle autorità territoriali, col suo dispaccio del 3 giugno 1905, i motivi che avevano provocato il grave provvedimento a carico del Testa, così avesse anche indicato quali ragioni l'avessero indotta a revocare il provvedimento stesso ed a reintegrare il Testa nei ruoli dell'esercito. Ma devesi a questo proposito ricordare che - come più sopra si è accennato - la reintegrazione del detto ufficiale fu l'effetto, non già di un nuovo giudizio di merito da parte del Ministero circa la sua condotta in rapporto alla disciplina, ma di considerazioni di mera legalità per il dubbio sorto nell'Amministrazione che non si fossero seguiti nel procedimento di esclusione dalla riserva tutte le norme stabilite dalla legge a garanzia degli ufficiali. Ora se per questi motivi di mera legalità il provvedimento era stato revocato, non cambiava però il giudizio dato dal Ministero nei riguardi disci-

plinari del Testa, e restava pur fermo il conseguente provvedimento di collocamento a riposo d'autorità.

Sicchè le comunicazioni che la Direzione generale di fanteria avrebbe potuto fare a spiegare la reintegrazione del Testa sui ruoli della riserva, non sarebbero state altro che l'esposizione dei dubbi sorti per la interpretazione della legge, dubbi che nessuna influenza potevano avere sul giudizio di merito affidato alle Commissioni.

A parere pertanto della nostra Commissione è da credere che la Direzione generale di fanteria abbia per queste considerazioni ben giudicato come estranea al giudizio di promovibilità ogni comunicazione in proposito, onde nessuna irregolarità fu commessa da parte del Ministero.

c) Ad ogni modo, anche quando le autorità territoriali del I corpo d'armata fossero state informate dal Ministero delle ragioni di pura legalità che lo avevano indotto a revocare il provvedimento della non iscrizione nella riserva, il giudizio che esse furono chiamate ad emettere e che realmente formularono non avrebbe subito differenze.

Due furono infatti gli elementi che concorsero principalmente a formare il giudizio delle Commissioni d'avanzamento, come si desume dalle annotazioni sopra riportate: il provvedimento di collocamento in aspettativa per sospensione dall'impiego del 30 marzo 1902, ed il contenuto del dispaccio Ministeriale del 3 giugno 1905. Ora il primo come elemento di fatto immutabile doveva rimanere estraneo ad ogni altra comunicazione ministeriale, l'altro invece, come già si disse, non avrebbe potuto ricevere modificazione da qualsiasi nuova comunicazione del Ministero, la quale sarebbe rimasta pur sempre al di fuori della questione di merito.

Quindi nessuna conseguenza ne derivò a danno del Testa in riguardo della sua promovibilità.

VI QUESITO.

Scomparsa di un rapporto personale favorevole compilato dal comandante della divisione militare di Cuneo e relativo all'azione spiegata dal Testa alle manovre di campagna svoltesi nel 1901.

Con lettera del 17 dicembre scorso, S. E. Casana incaricava la nostra Commissione di indagare anche circa l'asserita scomparsa di un rapporto personale favorevole al Testa, che sarebbe stato redatto dal tenente generale Sanguinetti, quale comandante la divisione di Cuneo, dopo le manovre di campagna colà svoltesi dal 1° al 12 settembre 1901, ed alle quali il Testa prese parte al comando del suo battaglione allora distaccato al Colle di Tenda.

L'affermazione dell'esistenza di questo rapporto, che è contenuta in varie memorie ora prodotte dal colonnello Testa, fu da questi già fatta sia nella sua memoria inviata direttamente al ministro Ponza di San Martino il 25 dicembre 1901, sia nel reclamo successivo avanzato in via gerarchica il 6 gennaio 1902. Infatti egli a pag. 70 della memoria 25 dicembre, dopo avere affermato di avere dal principio alla fine delle manovre condotto e guidato bene il battaglione autonomo a lui affidato, soggiungeva: « Ed a prova di ciò mi consta esistere un rapporto fatto dal signor comandante la divisione di Cuneo, direttore delle suddette manovre, al signor comandante la divisione di Alessandria che gli richiese su ciò informazioni ».

La stessa affermazione il Testa ripetè in modo identico a pag. 3 del reclamo avanzato in via gerarchica, ma essa venne immediatamente smentita dallo stesso comandante la divisione di Alessandria, tenente generale Gobbo, il quale a margine della pagina dove tale affermazione era fatta, scriveva fin d'allora: « Il rapporto favorevole di cui si fa cenno qui non è mai esistito. Firmato il tenente generale *G. Gobbo* ».

Ma successivamente, dopo circa sei anni, in occasione dell'inchiesta affidata da S. E. Casana al generale Baldissera, il Testa nuovamente riaffermò l'esistenza del rapporto ed avendo il generale Baldissera inutilmente operato delle ricerche presso gli archivi dei vari comandi interessati, il Testa, sia per mezzo del suo avvocato patrocinante, sia con sue memorie dirette alla nostra Commissione il 14 gennaio e il 21 aprile scorso insistè nella propria affermazione, elevando l'accusa che il rapporto fosse stranamente scomparso dalle copie del suo libretto personale.

A prova dell'esistenza di esso egli si richiamava in tali memorie alle disposizioni vigenti ed alla testimonianza del maggiore cav. Carlo Gastaldi del 26° reggimento fanteria, il quale comandava allora col grado di capitano il quartiere generale della divisione di manovra.

Sicchè duplice a questo riguardo era il compito della nostra Commissione: 1° indagare se il rapporto sia realmente esistito; 2° di accertare, in caso affermativo, se esso sia scomparso.

La disposizione allora vigente a tale proposito era contenuta nel n. 51 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche 18 agosto 1899, che disponeva:

« Ogni qualvolta abbiano luogo grandi manovre o manovre di campagna dirette o comandate da un ufficiale generale al termine delle medesime saranno per cura dei comandanti di corpo d'armata o della direzione superiore delle manovre fatti pervenire direttamente al Ministero (segretariato generale o direzione generale competente) i rapporti personali per quegli ufficiali, i quali, non facendo parte normalmente di corpi od uffici posti alla loro diretta dipendenza, interverranno alle manovre per completare i quartieri generali o i diversi servizi ».

Il tenente colonnello Testa apparteneva - come è noto - all'11° reggimento fanteria di stanza a Novi Ligure e quindi era sotto la giurisdizione del comandante la divisione di Alessandria, sebbene all'epoca delle manovre si trovasse alla dipendenza del comandante la divisione di Cuneo, essendo col suo battaglione regolarmente distaccato al Colle di Tenda.

A norma della citata disposizione sembra pertanto che avrebbe dovuto compilarsi anche per lui dopo le manovre il rapporto personale, dato che la sua dipendenza della divisione di Cuneo era solo transitoria ed occasionale. La disposizione stessa però, a parere di alcuni, può interpretarsi anche nel senso che i reparti in distaccamento ordinario - come era il caso del battaglione del Testa - devono considerarsi far parte in modo normale, per tutto il tempo in cui dura il distaccamento, della divisione in cui trovansi, dal momento che per tutto questo periodo essi sono in forza della divisione stessa e dal comando di questa direttamente dipendono. Stando quindi a tale interpretazione il rapporto non avrebbe dovuto essere fatto pel tenente colonnello Testa, inquantochè egli poteva in quel tempo considerarsi come normalmente alla dipendenza del comando della divisione di Cuneo.

Ad ogni modo, qualunque sia l'interpretazione da darsi al citato n. 51 dell'istruzione per le note caratteristiche, la nostra Commissione ha creduto di dirigere tutte le sue indagini ad accertare se il rapporto in questione sia o no effettivamente esistito. Ed a tal fine ha creduto di dirigere primieramente tali indagini presso i comandi e corpi interessati. Una prova efficace avrebbe potuto essere fornita dalla consultazione del carteggio del comando della divisione di Cuneo, inquantochè da questo comando sarebbe partito, secondo le asserzioni del Testa, il rapporto a lui favorevole, ma sfortunatamente il carteggio del 1901 è stato - giusta le norme in vigore - già inviato al macero fino dal 1907, sicchè si è allora cercato di sostituirvi le attestazioni tanto del comandante della divisione, generale Sanguinetti, quanto del maggior generale cav. Ezio Reisoli, che in quel tempo funzionavano rispettivamente da comandante di divisione e da capo di stato maggiore, ma tanto l'uno che l'altro - come risulta dalle attestazioni in atti - hanno dichiarato di non potere a così grande distanza di tempo ricordare se sia stato allora redatto rapporto personale pel Testa. Il generale Reisoli ha anzi soggiunto di credere che un tale rapporto non sia stato compilato, perchè, a suo giudizio, la citata disposizione di cui al n. 51 dell'istruzione per le note caratteristiche non poteva essere applicabile al Testa per le ragioni più sopra indicate.

Nessun elemento di prova è stato nemmeno possibile rinvenire presso l'archivio dell'11° reggimento fanteria perchè anche qui i

registri protocollo e la corrispondenza riservata degli anni 1901 e 1902 sono stati già distrutti.

Presso i comandi del II corpo d'armata e della divisione di Alessandria esistono invece ancora i registri protocollo ed il carteggio dell'anno 1901 e 1902, ma in essi non trovasi traccia alcuna del rapporto in questione.

Per non lasciar mancare alcun elemento di indagine, la nostra Commissione ha anche in proposito interrogato il maggior generale De Cumis, che allora funzionava da capo di stato maggiore del corpo d'armata, ma questi ha dichiarato di non poter ricordare tale circostanza.

Risultate vane le ricerche presso i comandi e le autorità dipendenti, la nostra Commissione ha allora portato le sue indagini sia presso l'archivio della direzione generale personali combattenti (già fanteria e cavalleria) - ufficio affari generali - che presso quello del segretario generale (divisione gabinetto militare - già Stato maggiore).

Dall'esame diretto fatto dalla nostra Commissione si è potuto assodare che nei registri della direzione generale e della divisione fanteria, tanto del 1901 che del 1902, registri tenuti in perfetta regola, non risulta pervenuto alcun rapporto per il Testa, nè sotto la rubrica sua nominativa, nè sotto quella generica relativa ai campi d'istruzione e manovre di campagna.

Nell'archivio del segretariato generale si è invece regolarmente trovata conservata la pratica completa relativa alle manovre di campagna svoltesi nel 1901 nel II corpo d'armata. Essa comprende, oltre alle circolari ed a tutti gli atti relativi, le relazioni sul risultato complessivo delle manovre svoltesi nelle due divisioni. Tutto l'incartamento è regolarmente conservato così come pervenne dal comando del II corpo d'armata e chiaramente si rileva come nessun documento vi manchi; ma nessun rapporto cosiddetto informativo vi esiste, nè per il Testa nè per altri, nè vi è alcuno accenno che tale rapporto siasi allora fatto.

Nella relazione sullo svolgimento delle manovre compilata dal comandante la divisione di Cuneo a proposito della 4ª manovra del 1° periodo (esercitazioni a partiti contrapposti), si esprime invece il seguente giudizio a riguardo del battaglione dell'11° reggimento fanteria comandato dal tenente colonnello Testa: « Questo battaglione poi, avventurandosi nell'attacco di una posizione come quella del Podio e delle rovine del forte, fortissima ed occupata per di più da forze superiori, ha operato assai inconsultamente, esponendosi ad essere decimato da un fuoco efficacissimo fatto a breve distanza e da posizione dominante ».

Esaurite in tal modo tutte le ricerche che in via diretta potevano compiersi, non restava alla Commissione che interrogare il maggiore cav. Carlo Gastaldi, del quale il Testa aveva esplicitamente invocato la testimonianza verso l'esistenza del rapporto. Avendo il detto ufficiale fatto conoscere di non potersi recare a Roma perchè infermo, la Commissione gli rivolse per iscritto varie domande fra cui in modo categorico quella diretta a conoscere se egli potesse affermare che il comandante della divisione di Cuneo avesse dopo le manovre inviato un rapporto sulla capacità spiegata dal tenente colonnello Testa nel comando del suo battaglione.

La risposta del maggiore Gastaldi a tale precisa domanda fu però sostanzialmente evasiva, perchè egli, dopo essersi diffuso ad esprimere il suo personale e favorevole giudizio sul Testa e sul modo come egli si condusse alle manovre, affermò che, avendo egli in quel tempo per le mansioni del suo ufficio presso il comando della divisione di Cuneo avuto occasione di conoscere « molte pratiche delicatissime riguardanti parecchi ufficiali » poteva in modo assoluto assicurare « di non ricordare che per il suo ufficio o meglio nell'ufficio da lui retto sia mai passata pratica alcuna sfavorevole od a demerito od a semplice appunto che riguardasse il tenente colonnello Testa nell'occasione ed in merito alle manovre di campagna, alle quali egli col suo battaglione aveva preso parte per tutto il periodo ». Aggiunse inoltre il Gastaldi che avendo avuto occasione in quell'epoca di sapere essere stato « redatto alle superiori autorità rapporto o verbale informativo non favorevole per altro ufficiale superiore dipendente che, come il Testa era da tempo inscritto sul quadro d'avanzamento.... così per sua semplice convinzione personale » aveva comunicato al Testa che non riteneva che la sua esclusione dall'avanzamento fosse stata motivata da incapacità od imperizia dimostrata nelle manovre di quell'anno.

Come evidentemente appare da queste dichiarazioni nemmeno il maggiore Gastaldi, la cui testimonianza era invocata dal Testa, può in nessun modo accertare che il rapporto sia allora stato redatto, sicchè la nostra Commissione da tutti gli elementi raccolti deve ritenere non provata in alcun modo l'esistenza di esso.

Anzi tutto induce a credere che esso non sia mai esistito.

E che a tale ipotesi si debba addivenire lo provano, oltrechè il fatto che nessuna traccia di esso si è rinvenuta nelle minute e diligenti indagini ora compiute, anche le seguenti considerazioni:

Il generale Gobbo comandante la divisione di Alessandria fino dal gennaio 1902 ebbe - come si è detto - ad affermare con dichiarazione da lui sottoscritta a margine del reclamo gerarchico del Testa che il rapporto non era mai esistito. Ora se tale osservazione - che deve considerarsi come un risultato delle indagini fatte sul reclamo - non avesse corrisposto alla realtà, sarebbe stata indubbiamente rettificata sia durante l'istruttoria del Consiglio di disciplina, sia successivamente dagli interessati, in un tempo cioè in cui sarebbe stato possibile esaminare il carteggio del comando della divisione di Cuneo ed avere quindi la prova positiva.

Inoltre, che un rapporto favorevole non sia stato fatto pel Testa, si può anche argomentare dalla circostanza che invece un ben differente giudizio fu allora dato dal comando della divisione di Cuneo sull'azione spiegata in una circostanza di manovra dal battaglione da lui comandato, - come più sopra si è riferito.

Ad ogni modo se il generale Sanguinetti - nonostante il giudizio non favorevole precedentemente espresso - avesse manifestato in un rapporto speciale la sua piena compiacenza per l'azione spiegata dal Testa, avrebbe anche tale compiacenza manifestata nella nota caratteristica compilata il 7 ottobre 1901. In tale nota egli si limitò invece ad affermare che « Alle manovre di campagna comandò discretamente il battaglione nelle esercitazioni di combattimento » il che - qualunque sia l'interpretazione da darsi all'avverbio « discretamente » - non indica certamente completa soddisfazione per l'opera del tenente colonnello.

Di più il generale Sanguinetti, interpellato dalla nostra Commissione sull'esistenza del rapporto, dopo avere affermato di non poter dare nessuna risposta categorica, ha però soggiunto: « L'unica affermazione che posso fare è che del tenente colonnello Testa non mi è rimasta una buona impressione e che ciò che di lui posso avere scritto o detto, l'ho scritto e detto con tutta coscienza dei miei doveri ».

Infine, che nessun rapporto sia stato fatto pel tenente colonnello Testa dal comandante della divisione di Cuneo porta a credere anche la circostanza che tale rapporto, come risulta dalle indagini della Commissione, non fu fatto nemmeno per un altro ufficiale superiore il quale si trovava nello stesso periodo e nelle stesse condizioni del Testa a prendere parte alle manove: e cioè pel maggiore cav. Federico Costantino comandante della 1ª brigata del 23° artiglieria. Questa brigata infatti era in ordinario distaccamento nel territorio della divisione di Cuneo, mentre la sede del seggimento era ad Acqui, ed il còmpito di essa alle manovre avrebbe dato per la sua natura maggior argomento ad un rapporto speciale di quello che non lo desse l'azione di comando del Testa, il cui battaglione era stato posto agli ordini diretti del comandante della brigata Cuneo, venendo quindi considerato parte integrante della medesima.

Concludendo quindi la Commissione ritiene che non abbiano fondamento le affermazioni fatte a tale riguardo dal colonnello Testa e di conseguenza cessa ogni ragione di indagini sull'ipotesi avanzata di sottrazione del rapporto a lui relativo.

VII QUESITO.

Sottrazione di una nota caratteristica 30 aprile 1902 dall'esemplare del libretto del Testa conservato presso il Ministero.

Resta ora da esaminare alla nostra Commissione quanto si rife-

risce all'accusa di sottrazione della nota caratteristica 30 aprile 1902 della quale si è parlato al 2° quesito, sottrazione che si sarebbe verificata dal libretto personale del Testa esistente presso il Ministero.

Tale accusa è stata elevata dal colonnello Testa a pag. 49 e seguenti della sua memoria riepilogativa in data 31 ottobre 1908 relativa al suo ricorso tuttora pendente dinanzi alla 4ª sezione del Consiglio di Stato, sostenendo il predetto ufficiale superiore che lo specchietto mod. *B*, contenente la nota suindicata fu « sottratto dal Ministero alla cognizione del Consiglio di Stato in occasione del suo ricorso straordinario al Re in data 5 luglio 1903, quando fu presentato a quel supremo consesso il suo libretto personale dove doveva essere attaccato il detto specchietto ».

Tale accusa resta ancor più specificata nella lettera inviata il 10 dicembre 1908 dall'avvocato patrocinatore del Testa a S. E. Casana e da questi comunicata alla nostra Commissione il 17 dicembre 1908, sostenendosi in tale lettera che lo specchietto 30 aprile 1902 « fu scollato e tolto prima di inviare il libretto al Consiglio di Stato » e si trovò poi « ricollocato nel libretto quando la copia di quest'ultimo nel giugno 1906, fu inviata dalla direzione generale di fanteria al comando della divisione di Torino per essere presentato alla Commissione di avanzamento del I corpo d'armata ».

La nostra Commissione ha già avuto campo di rilevare in occasione della relazione sul quesito 2° come lo specchietto caratteristico mod. *B*, relativo alla nota di cui trattasi fu effettivamente compilato dal comandante del reggimento il 30 aprile 1902, ed annotato il 4 e 5 maggio successivo dalle autorità superiori e che infine la copia di esso destinata ad essere inserta sul libretto dell'ufficiale conservato presso il Ministero pervenne alla direzione generale di fanteria e cavalleria l'8 maggio successivo con elenco 6 maggio 1902, n. 1079 R., essendo il tutto più che a sufficienza provato dalle firme autentiche e dai bolli di ufficio in arrivo esistenti sui documenti in atti.

Resta quindi ora a determinare se dopo che lo specchietto in questione pervenne al Ministero, fu - come d'obbligo - unito al libretto personale del Testa ed in caso affermativo se fu poscia da esso staccato.

Come è noto, la parte che nei libretti personali è destinata a conservare gli specchietti caratteristici è costituita da varie liste d'attacco alle quali gli specchietti devono essere incollati man mano che vengono compilati dalle autorità competenti, e queste liste sono così strettamente unite e legate al libretto che nessuna manomissione o sottrazione può verificarsi senza che ciò risulti chiaro dall'esame anche il più superficiale.

La nostra Commissione - come già ha avuto campo di accennare nella trattazione del IV quesito - ha esaminato attentamente il libretto originale del Testa conservato presso il Ministero ed ha potuto constatare che su di esso è regolarmente incollato lo specchietto contenente le note caratteristiche 30 aprile, 4 e 5 maggio 1902 e che nessuna manomissione od alterazione appare tanto sullo specchietto in discorso e relativa lista di attacco quanto sull'intero libretto.

Inoltre dagli atti acquisiti e dalle indagini fatte risulta che sull'elenco n. 1079 R. del 6 maggio 1902, con il quale - come si è detto - fu inviato dal II corpo d'armata al Ministero lo specchietto modello *B* in questione, esiste l'annotazione fatta dalla divisione fanteria : « Il mod. *B* è unito al libretto » firmato « Vinaccia », annotazione quindi che dimostra come l'impiegato d'ordine del Ministero addetto a tale mansione - che era appunto il sig. Vinaccia - non mancò di unire al libretto lo specchietto di cui trattasi. L'annotazione del Vinaccia manca di data, ma tutto induce a credere che lo specchietto sia stato attaccato al libretto subito pervenuto o quasi; ad ogni modo mai dopo il 1° ottobre 1902, giacchè sotto tale data il sig. Vinaccia venne collocato a riposo (R. decreto 13 settembre 1902). Altra circostanza di non minore importanza è da mettersi in rilievo. In un'epoca successiva a quella testè descritta, ma sempre prima che il Consiglio di Stato procedesse alla discussione sul ricorso del 5 luglio 1903, dall'impiegato del Ministero sig. Fortini, succeduto al Vinaccia nelle attribuzioni sopra specificate, fu attaccato al libretto lo specchietto caratteristico, compilato in data 17 marzo 1903 dal comandante del 77° reggimento fanteria, in occasione del collocamento a riposo del Testa, come si rileva da annotazione marginale fatta sul detto specchietto dallo stesso sig. Fortini.

E siccome lo specchietto ora detto appare evidentemente incollato sulla lista d'attacco susseguente a quella sulla quale è incollato lo specchietto del 1902, ciò dimostra all'evidenza che nessuna irregolarità anteriore ebbe a rilevare il Fortini quando procedette all'operazione a lui spettante.

Nessun dubbio quindi può esistere che lo specchietto contenente la nota caratteristica in questione fu incollato sul libretto personale del Testa prima che avvenisse da parte del Consiglio di Stato la discussione del ricorso 5 luglio 1903 inoltrato dal Testa e che mai alcun scollamento od altra manomissione si è verificata nel libretto stesso, cosa che del resto può l'E. V. come ogni altra persona verificare.

È dunque evidente l'inconsistenza del grave sospetto elevato dal Testa a carico dell'Amministrazione militare; ma per dimostrarne ancor più la fallacia, basta esaminare su quali elementi sia stato basato.

Dice il tenente colonnello Testa a pag. 51 della sua memoria: « Che questo specchietto non fu presentato al Consiglio di Stato e fu sottratto dal libretto, emerge luminosamente da entrambi i pareri del supremo consesso (maggioranza e minoranza) i quali mentre riportano testualmente tutte le annotazioni dello specchietto caratteristico del 15 settembre 1901, nessun cenno contengono sull'esistenza nel libretto dello specchietto in data 30 aprile 1902, il quale - nero e spaventevole quale era - non poteva al certo sfuggire al suo giudizio ».

Ed in nota alla stessa pagina egli soggiunge: « Che lo specchietto in data 30 aprile 1902 non fu esibito, lo attesta anzi il Consiglio di Stato, il quale il 19 novembre 1903 ha consacrato in entrambi i pareri. Infine il comandante di corpo d'armata, in data 21 ottobre 1901, chiudeva la serie delle annotazioni caratteristiche del tenente colonnello Testa ».

Ora risulta anzitutto dai documenti esaminati e dagli elenchi di trasmissione inviati in quella occasione dal Ministero al Consiglio di Stato che a questo non fu affatto trasmesso il libretto personale del Testa nè alcun estratto di tale libretto, come del resto solevasi a quell'epoca in tali casi praticare dal Ministero.

Invece il Ministero compilò e trasmise una relazione minuta nella quale, nel riferire sui particolari inerenti al giudizio emesso dalla Commissione di avanzamento, ritesseva la storia delle note caratteristiche del 1901. E dopo aver riportata quella del colonnello Thermes in data 15 settembre e le successive dei comandanti di brigata e di divisione, ne ultimava la trascrizione nei seguenti termini: « Infine il comandante di corpo d'armata sotto la data 21 novembre 1901, così chiudeva la serie delle note caratteristiche del tenente colonnello: Confermo le note ecc.... ».

Con ciò evidentemente volendo intendere che questa nota era l'ultima della serie, ossia che con essa si chiudeva o poneva termine all'esposizione delle note del 1901. E sarebbe stato ozioso, per non dire assurdo che, a spiegare l'origine e le fasi di un giudizio formulato nel novembre del 1901, si ricorresse ad elementi posteriori a tale data. Così avvenne che le due relazioni della maggioranza e minoranza del Consiglio di Stato riportando testualmente il brano citato della relazione ministeriale si servissero della stessa parola « chiudeva » così diversamente interpretata dal Testa.

Del resto dovendosi essenzialmente il Consiglio di Stato occupare del giudizio di non idoneità emesso nel 1901, di cui il Testa impugnava la validità, era naturale che per decidere in merito si dovessero esaminare le note del 1901 ed anche quelle anteriori, ma non vi era ragione di interessarsi anche di quelle posteriori al giudizio.

Dunque tutto basandosi sulla ora detta espressione, come lo attesta la letterale citazione fattane dal Testa - espressione la quale non era come si è detto che la riproduzione della frase contenuta nella stessa relazione ministeriale - chiaro èmerge quale fondamento possa avere una accusa così grave che attribuisce al Ministero di aver potuto sottoporre al Consiglio di Stato un documento falso o artatamente incompleto allo scopo di nuocere ad un proprio dipendente, mentre è dimostrato all'evidenza che nessun documento caratteristico fu sottoposto all'esame di quell'Alto Consesso e che ad esso non avrebbe mai potuto interessare la cognizione di note estranee al suo esame, perchè posteriore ai fatti che ne costituivano la materia.

La Commissione
Pietro di Vico.
Mario Lamberti.

Il segretario
Adolfo Balboni.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.50 0[0, cioè: n. 18,027 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 129.50 al nome di Borsalino Desiderato fu *Pietro*, minore, sotto la tutela di Borsalino Giov. Battista fu Lazzaro, domiciliato in Alessandria, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Borsalino Desiderato fu *Giuseppe-Pietro*, sotto la tutela .... come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 22 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 luglio, in L. 100.17.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

22 luglio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.31 71	102.43 71	104.09 23
3 1/2 % *netto* ...	103.70 28	101.95 28	103.49 36
3 % *lordo*	72.08 75	70.88 75	71.34 32

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso a tre posti di ispettori permanenti delle scuole medie con lo stipendio di L. 7000.

IL MINISTRO

Visti gli articoli 2 e 5 della legge 27 giugno 1909, n. 414, sulle ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie;

Decreta:

È aperto un concorso, per titoli, a tre posti di ispettori permanenti delle scuole medie, con lo stipendio annuo di L. 7000.

Possono partecipare al concorso:

a) i professori di Università e di altri Istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri Dicasteri, purchè insegnino materie comprese nei programmi delle scuole medie o materie affini;

b) i provveditori agli studi che siano stati professori di scuole secondarie;

c) i capi di Istituti di istruzione media governativi;

d) i professori ordinari delle scuole medie di secondo grado e appartenenti al secondo ordine di ruoli, i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio.

Coloro che vogliono partecipare al concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale per le scuole medie), non più tardi del 25 agosto 1909, la loro domanda in carta legale da L. 1.20 accompagnata dai titoli e dai documenti che essi intendono di sottoporre all'esame della Commissione giudicatrice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e dei documenti che giungeranno al Ministero oltre il termine dianzi stabilito.

Non si accettano manoscritti.

La Commissione giudicatrice sarà costituita:

1° di un consigliere di Stato, presidente;

2° del direttore generale per l'istruzione superiore;

3° del direttore generale per l'istruzione media;

4° di quattro professori ordinari di Università o di Istituto superiore di grado universitario dipendente dal Ministero dell'istruzione.

Roma, 18 luglio 1909.

Il ministro
RAVA.

Concorso a tre posti di ispettori permanenti delle scuole medie con lo stipendio di L. 6000.

IL MINISTRO

Visti gli articoli 2 e 5 della legge 27 giugno 1909, n. 414, sulle ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie;

Decreta:

È aperto un concorso, per titoli, a tre posti di ispettori permanenti delle scuole medie, con lo stipendio annuo di L. 6000.

Possono partecipare al concorso:

a) i professori di Università e di altri Istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri dicasteri, purchè insegnino materie comprese nei programmi delle scuole medie o materie affini;

b) i provveditori agli studi che siano stati professori di scuole secondarie;

c) i capi di Istituti di istruzione media governativi;

d) i professori ordinari delle scuole medie di secondo grado e appartenenti al secondo ordine di ruoli, i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio.

Coloro che vogliono partecipare al concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'istruzione (Direzione generale per le scuole medie) non più tardi del 25 agosto 1909, la loro domanda in carta legale da L. 1.20, accompagnata dai titoli e dai documenti che essi intendono di sottoporre all'esame della Commissione giudicatrice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e dei documenti che giungeranno al Ministero oltre il termine dianzi stabilito.

Non si accettano manoscritti.

La Commissione giudicatrice sarà costituita:

1° di un consigliere di Stato presidente;

2° del direttore generale per la istruzione superiore;

3° del direttore generale per l'istruzione media;

4° di quattro professori ordinari di Università o di Istituto superiore di grado universario dipendente dal Ministero dell'istruzione.

Roma, 18 luglio 1909.

Il ministro
RAVA.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Decreta:

1. È indetto un concorso ad esami per la nomina di 6 ragionieri d'artiglieria di seconda classe con l'annuo stipendio di lire 2000.

2. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno aver compiuto, alla data del presente decreto, 18 anni di età e non aver superato i 28 anni.

3. Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno farne domanda al Ministero della guerra su carta bollata da L. 1 presentandola al comando del distretto più vicino, il quale dovrà accertare che l'istanza e i documenti annessi siano in tutto conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Le domande conterranno l'indicazione della Direzione d'artiglieria presso la quale i candidati desiderano sostenere le prove scritte.

4. Le istanze che giungessero ai singoli distretti dopo 40 giorni dalla data di questo decreto o che entro questo limite di tempo non fossero completate con tutti i documenti prescritti, saranno respinte come inammissibili; non si terrà conto delle domande che pervenissero al Ministero direttamente.

5. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) copia autentica dell'atto di nascita legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di penalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato;

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

e) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o d'iscrizione sulle liste di leva;

f) certificato medico rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico fra quelli addetti a corpi o stabilimenti del R. esercito che comprovi che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni di ragioniere d'artiglieria;

g) diploma originale di licenza liceale o di Istituto tecnico; oppure un certificato dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito la licenza di uno dei due Istituti;

h) fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata, da servire all'accertamento della identità personale.

6. I comandi di distretto dopo un preliminare esame della domanda e dei documenti li trasmetteranno al Ministero, il quale per mezzo degli stessi distretti militari, che avranno ricevute le domande, farà conoscere agli interessati se siano o no stati ammessi al concorso, indicando altresì per gli ammessi il giorno e l'ora in cui saranno iniziate le prove.

7. Gli esami consistono in prove scritte ed orali in base al programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte precedono quelle orali e sono date alle sedi delle Direzioni d'artiglieria in base ai temi che dal presidente della Commissione esaminatrice saranno spediti in pieghi sigillati da aprirsi alla presenza dei candidati al momento dell'esame.

I lavori dei candidati, con le rispettive minute, saranno al termine della prova spediti con pieghi raccomandati al presidente della Commissione esaminatrice.

Le prove orali avranno luogo in Roma.

Il Ministero parteciperà a tempo opportuno ai candidati la data delle prove stesse.

8. La Commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero ed è così composta e ripartita:

Un presidente della Commissione, ispettore di artiglieria.

Un segretario della Commissione (senza voto) ragioniere principale di 1ª classe d'artiglieria.

Due o più Sottocommissioni, composte ognuna di un presidente e due membri, ufficiali superiori, primo ragioniere o ragionieri capi di artiglieria.

In ciascuna Sottocommissione funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

9. Per ciascuna materia si procede ad una prima votazione per *sì* e per *no*, la quale determina a maggioranza di voti la idoneità o la non idoneità del candidato in quella materia, e per l'idoneo si addiviene poi ad una successiva votazione assegnando punti dal 10 al 20; il quoziente della divisione della somma di tutti i punti, per il numero dei votanti, costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella materia.

10. Al termine di ciascuna seduta il segretario di ogni Sottocommissione compila e rimette al presidente della Commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i risultati delle votazioni per *sì* e per *no* e per gli idonei il punto medio riportato in ciascuna materia.

11. Il Ministero, ricevute le opportune comunicazioni dal presidente della Commissione esaminatrice, dispone per l'ammissione alle prove orali di quei candidati i quali in ciascuna materia delle prove scritte abbiano riportato un punto medio non inferiore agli 11[20, oppure una media complessiva non inferiore ai 12[20 qualora in qualcuna delle prove abbiano conseguito un punto inferiore agli 11[20 ma non inferiore ai 10[20.

La media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficienti d'importanza e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per quella dei coefficienti.

12. Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte due numeri di ciascuna parte del programma.

Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti; ma la Commissione ha facoltà d'interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma.

13. La media definitiva si ottiene in modo analogo a quello indicato nel secondo capoverso del n. 11.

14. Il risultato definitivo del concorso è notificato ai singoli candidati e sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti pei quali venne indetto il concorso, i quali soli acquistano diritto alla nomina.

15. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda Cassa di providenza.

Roma, 14 luglio 1909.

Il ministro
SPINGARDI.

PROGRAMMA per gli esami di concorso ai posti di ragioniere d'artiglieria di 2ª classe.

Materie d'esame.

Numero del programma	MATERIE sulle quali si svolgono gli esami	Se l'esame è scritto od orale	Durata dello esame (1) (ore)	Coefficiente
1	Componimento italiano	scritto	4	30
2	Aritmetica bancaria e commerciale	scritto orale	6 1/2	25 25
3	Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato	scritto orale	6 1/2	25 25
4	Contabilità col metodo delle scritture per bilancio	scritto orale	6 1/2	25 25
5	Elementi di diritto	orale	1/2	20

(1) La durata delle prove scritte deve computarsi dal momento in cui termina la dettatura dei temi.

PROGRAMMA N. 1.

Componimento italiano.

I candidati svolgeranno un tema determinato.

Nel voto sarà tenuto conto essenzialmente della spontaneità e della chiarezza dello stile e della proprietà della lingua. I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica.

I candidati svolgeranno in iscritto una questione od un problema su argomento determinato attinente all'aritmetica commerciale e bancaria, dando prova di conoscere e di sapere impiegare ragionatamente le varie regole di calcolo ed un esempio pratico di contabilità.

La Commissione dovrà tener conto, oltrechè dell'esattezza con la quale le singole operazioni saranno state svolte, altresì del valore e dell'opportunità degli argomenti che dovranno accompagnarle, in ordine al concetto del tema.

Nell'esame orale la Commissione farà interrogazioni per assicurarsi che il candidato sappia prontamente eseguire calcoli di numeri interi e decimali o frazionari, calcoli di proporzioni applicati e conteggi di paghe operai a cottimo ed altri quesiti di contabilità.

PROGRAMMA N. 3.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato

1. Beni dello Stato — Demanio pubblico — Inventario dei beni del demanio — Beni patrimoniali immobili, mobili, disponibili e non disponibili, fruttiferi e non fruttiferi.

2. Generalità sui contratti per servizio pubblico.

Licitazione e trattative private — Servizi ad economia — Incanti pubblici, varie forme, procedimento.

3. Bilancio di previsione, suo scopo, sua forma, parte ordinaria, parte straordinaria.

4. Delle entrate, da chi sono amministrate, suoi stati, accertamento — Debito pubblico consolidato o fluttuante — Sistemi in uso per la emissione dei prestiti, come si estinguono.

5. Buoni del tesoro, limite, pratiche per la emissione, girate, riscossione, prescrizione, smarrimento, rinnovazione.

6. Delle spese, impegno, liquidazione, pagamento, incumbenti relativi. Mandati diretti individuali e collettivi, a disposizione, di anticipazione. Spese fisse pagabili con ruoli.

7. Assestamento del bilancio. Rendiconto generale consuntivo. Anno finanziario, sua materia, sue fasi.

PROGRAMMA N. 4.

Contabilità col metodo delle scritture per bilancio.

1. Personalità dell'azienda commerciale — Patrimonio e sua valutazione — Inventario.

2. Scopo della tenuta dei libri — Tenuta dei libri con scrittura semplice e loro chiusura — Rendiconto — Forme della scrittura semplice.

3. Tenuta dei libri con scrittura doppia — Libri necessari alla partita doppia comune — Libri ausiliari — Chiusura dei conti di partita doppia — Errori e correzioni — Inventario finale e rendiconto — Bilancio di verificazione.

4. Scrittura doppia di conti semplici — Scrittura doppia riassuntiva — Giornale mastro.

5. Logismografia, suoi caratteri — Apertura dei conti — Registrazione e verificazione delle operazioni — Chiusura dei conti.

6. Conti personali — Conti sintetici ed analitici semplici e reciproci.

7. Applicazione della scrittura doppia alle varie specie di aziende commerciali ed industriali.

Annotazioni.

I temi da assegnarsi per gli esami scritti sui due programmi numero 3 e 4 dovranno riferirsi possibilmente a più numeri dei programmi stessi.

PROGRAMMA N. 5.

Elementi di diritto.

Diritto amministrativo.

1. Divisione e attribuzioni di ciascun Ministero, specie di quello della guerra — Organi consultivi generali dei Ministeri — Uffici provinciali dipendenti dalle Amministrazioni centrali e loro attribuzioni.

2. Consiglio di Stato — Corte dei conti — Loro composizione e attribuzioni rispettive — Comune — Provincia — Opere pie — Camere di commercio — Casse di previdenza e di assicurazione.

Diritto civile.

3. Domicilio civile e residenza — Beni immobili e mobili — Specie e requisiti dei contratti — Della capacità delle parti contraenti — Dell'oggetto dei contratti e loro effetti — Interpretazione dei contratti — Atto pubblico e scritture private — Copie degli atti pubblici e privati — Contratto di vendita e contratto di permuta, loro forma e natura.

Diritto commerciale.

4. Degli atti di commercio — Commercianti — Libri di commercio — Società commerciali — Società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni e anonime — Società cooperative — Associazioni commerciali — Associazioni in partecipazione — Associazioni di mutua assicurazione — Contratto di compra vendita nel diritto commerciale — Cambiale e suoi requisiti — Girata — Accettazione — Avallo — Duplicati — Copia di cambiali — Scadenza di pagamento — Protesto — Rivalsa — Cambiali smarrite — Ordine in derrate — Assegno bancario — Fedi di credito — Vaglia cambiari — Contratto di noleggio per trasporto di merci — Avarie e contribuzioni — Polizze di carico — Contratto di assicurazione contro i rischi della navigazione.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La crisi ministeriale francese, come i lettori vedranno dai dispacci che più oltre pubblichiamo, continua a svolgersi nelle trattative, ma pare destinata ad una sollecita soluzione.

Il presidente voleva affidare la composizione del nuovo gabinetto a Bourgeois, ma questi non essendosi recato a Parigi, si è rivolto al ministro dimissionario Briand il quale ha accettato l'incarico. Con il Briand a capo del Governo, la politica del Clémenceau, sostenuta molteplici volte dalla maggioranza della Camera, non soffrirebbe che lievi modificazioni. Un dispaccio da Parigi 22, informa che interrogato sui suoi progetti, Briand ha risposto:

Io sono profondamente commosso dell'atttestato di fiducia che mi è stato dato, ma in tutta sincerità, io credo prematura questa fiducia. Io ritengo che la mia carriera politica non sia ancora abbastanza lunga per giustificare un tale onore. Io non mi dissimulo le difficoltà a cui posso andare incontro ed avrei preferito che un altro fosse stato chiamato a risolverle. Io però non mi ci sottrarrò. Prima di domani conferirò con parecchie notabilità politiche, e se ne ritrarrò l'impressione che la mia persona possa riuscire di ostacolo all'unione dei repubblicani, io mi arresterò. La mia decisione definitiva è dunque subordinata alle conversazioni che avrò questa sera.

Intanto tutta la stampa di tutti i paesi continua a commentare, in modo diverso, la caduta di Clémenceau.

La *Lanterne* dice:

Noi siamo a qualche mese dalle elezioni generali. La reazione si prepara alla lotta. Essa specula apertamente sulle divergenze che dividono i repubblicani. Bisogna sventare i suoi calcoli praticando una politica di riavvicinamento e di concordia tra i repubblicani.

L'*Aurore* scrive:

Ora che il voto della Camera ha messo fine alle questioni personali portate alla tribuna, il programma del partito repubblicano resta tutto intero; è dunque al partito repubblicano che il presidente della Repubblica deve fare appello per la formazione di un nuovo Gabinetto.

Il *Temps* constata che la stampa francese ed estera rende omaggio alla politica estera del Gabinetto Clémenceau.

La nostra politica, dice il *Temps*, non è diretta contro alcuno, e questo non ci impedisce di mantenere le nostre alleanze e di fortificare le nostre amicizie. Clémenceau e Pichon trovano oggi nelle espressioni dell'opinione pubblica dei paesi esteri la prova che non ci siamo ingannati sulle loro intenzioni, benchè essi abbiano lavorato utilmente per la grandezza e la sicurezza del paese.

Il *Matin* di Anversa dichiara che tutti i paesi saranno unanimi nel deplorare la caduta enigmatica ed intempestiva di Clémenceau.

La *Presse* di Anversa, cattolico, scrive che il gran ministro Clémenceau, che era riuscito a sventare tutte le manovre e tutte le coalizioni, e che sembrava destinato a battere il *record* della longevità ministeriale, è caduto in modo che si direbbe un suicidio.

Il *Metropole* di Bruxelles scrive che di tutte le sorprese che ha procurato Clémenceau al mondo intero, non ve n'è una certamente maggiore di quella della sua caduta.

Il *Journal de Liége* dichiara che Clémencaau è caduto per avere detto a Delcassé delle verità troppo dure.

Il *Journal de Charleroy*, socialista, dice che Clémenceau è caduto senza gloria in una guerriglia.

Il *Rappel* di Charleroy giudica la caduta di Clémenceau un sollievo per tutti i buoni francesi.

La maggior parte dei giornali russi constatano che nei loro circoli politici viene accolta con vivo rammarico la caduta di Clémenceau partigiano serio ed energico dell'alleanza. La crisi è tanto più deplorevole, dicono i giornali, in quanto che essa avviene quasi al momento della visita dello Czar in Francia, e delle complicazioni interne potrebbero diminuire lo splendore ed attenuare l'importanza delle feste.

Il *Novoie Wremia* crede che la caduta del Gabinetto non sia dovuta all'inchiesta sulla flotta, ma ad un intrigo parlamentare sul quale non vuole pronunciarsi prima di conoscerne i particolari.

Il *Retch* dice che la migliore soluzione della crisi sarebbe la formazione di un Gabinetto, nel quale i ministri dimissionari, ad eccezione di Clémenceau, conservassero i loro portafogli.

***

La risposta della Turchia alle potenze protettrici dell'isola di Creta è attesa con viva curiosità nei circoli diplomatici. Secondo un dispaccio da Costantinopoli, 22, il Consiglio dei ministri ha ieri concordato tale risposta ed in questa la Sublime Porta manifesta il suo rammarico per il mantenimento dello *statu quo*; fa vive obiezioni per il ritardo apportato alla soluzione definitiva della questione; non accetta la sostituzione delle parole « diritto supremo » a « diritto sovrano »; dichiara che non permetterà l'intervento della Grecia nell'isola di Creta e chiede che siano aperti negoziati fra essa e le potenze protettrici per fissare le condizioni della autonomia dell'isola.

Gli intendimenti del nuovo Ministero greco pare che siano ben lungi dal volere intervenire a Candia come teme la Turchia.

In proposito un comunicato ufficioso pubblicato dall'*Agenzia di Atene*, dice:

Le opinioni del presidente del Consiglio, che ha sempre raccomandato uno stretto accordo con l'Impero ottomano sulla base della comunanza di interessi fra i due paesi, costituiscono un'ampia e sicura garanzia del sincero desiderio che ha la Grecia di intrattenere relazioni cordiali colla Turchia.

Si ricorda specialmente la viva simpatia che Ralli ha mostrato verso il nuovo regime turco e il suo viaggio in Turchia al principio di questo nuovo regime, viaggio durante il quale non cessò dal raccomandare insistentemente tanto ai greci quanto ai turchi di vivere in buono accordo per assicurare il progresso e la prosperità del paese, i cui interessi dovevano essere loro ugualmente cari.

Inoltre si dichiara che il Governo ellenico è fermamente deciso non soltanto ad evitare tutto ciò che potrebbe dar luogo al minimo malinteso, ma anche a prendere tutte le misure che possano provare la sincerità del suo desiderio di mantenere colla Turchia relazioni di piena e franca cordialità.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In Campidoglio. — Per questa sera, alle 21, il Consiglio comunale di Roma, è convocato in seduta pubblica e segreta.

Varie pratiche vennero aggiunte all'ordine del giorno.

Per le feste del 1911. — Un comunicato della Camera di commercio di Roma informa che dalla Camera di commercio di Torino è stato istituito un premio di L. 50,000, da assegnarsi, in occasione della Esposizione internazionale del lavoro che avrà luogo in quella città nel 1911, a quella invenzione, o scoperta, o ritrovato, di qualunque natura ed a qualunque attività applicato, che nella pratica ridondi a vantaggio della economia nazionale, esclusi, bene inteso, i ritrovati o lavori scoperti o resi noti prima dell'anno 1908.

Le domande dei ricorrenti con la legalizzazione della firma, i relativi documenti (memorie, progetti, disegni, ecc.) nonchè, macchine,

apparecchi, ecc., saranno accettate fino al 31 marzo 1911, termine improrogabile e dovranno essere indirizzate, con ricevuta di ritorno, alla Camera di commercio di Torino - Commissione per il concorso a premio.

Elargizione regale. — S. E. il ministro della Real casa, generale Ponzio Vaglia, ha diretto alla presidenza della Società italiana per il progresso delle scienze una lettera, colla quale fa noto il compiacimento dell'augusto Sovrano per l'opera sociale iniziata mediante la pubblicazione e diffusione di rapporti, discorsi e memorie scientifiche, e comunica che S. M. il Re, volendo dimostrare l'interesse che prende agli scopi nobilissimi della Società, destinava ad essa una somma di L. 2 mila.

I funerali di don Carlos di Borbone. — Ieri, a Varese, ebbero luogo i funerali religiosi e il trasporto della salma di don Carlos di Borbone. Alle ore 17 il feretro, seguito da grande corteo, fu trasportato alla stazione e deposto in un *wagon-salon* che alla sera alle 20.33 partì per Trieste.

Commercio d'importazione e d'esportazione. — L'ufficio trattati e legislazione doganale comunica i valori delle importazioni e delle esportazioni avvenute durante il primo semestre di quest'anno.

Le importazioni furono valutate un miliardo e 580 milioni con un aumento di 182 milioni rispetto al corrispondente periodo del 1908.

I principali prodotti che concorsero a formare il detto valore sono indicati qui di seguito per ordine di importanza: grano e altri cereali 207.4 milioni, cotone greggio 156.4, carbon fossile 128.5, caldaie, macchine, ecc. 102.8, legname 73, seta tratta greggia 52.7, lana e pelo 49.2, rottami di ferro e ghisa in pani 32.8, pelli crude 29.7, cavalli 27.2, semi 22.2, merluzzo 16.3, pietre preziose 15.6, oli minerali 14.8, grassi 14.5, bozzoli 14.2, colori e vernici 14.2, fosfati minerali 12, caffè 12, rame in pani 11.6, veicoli ferroviari 10, pasta di legno 9.2, gomma elastica greggia 9, madreperla greggia 8.3, nitrato di sodio, greggio 8, juta greggia 8, tabacco in foglie 7.4.

È stata in aumento rispetto al primo semestre del 1908 l'importazione dei seguenti prodotti: grano per 102 milioni, bestiame bovino 23.2, carbon fossile 13.3, olio di cotone 12.3, cavalli 11.6, legname da costruzione 10.4, pietre preziose 7, semi 6.3, rottami di ferro 6, bozzoli 5, seta tratta greggia 5, pelli crude 4.7, lane naturali e lavate 4.2, tessuti e manufatti di seta 4.

Fu invece in diminuzione l'importazione di questi altri prodotti: caldaie, macchine e loro parti per 29 milioni, bastimenti 10, cotone in bioccoli 8.8, solfato di rame 8.7, rame in pani 7, veicoli ferroviari 5, lavori di ferro e acciaio 4.2, lardo 3.6, nitrato di sodio greggio 2.5, rotaie e traversine di ferro per ferrovie 2.2, fosfati minerali, 2.

Le esportazioni ascesero al valore di 880 milioni con un aumento di 38.4 milioni rispetto al primo semestre del 1908.

Figurano in aumento all'esportazione la seta tratta greggia per 49.7 milioni, i tessuti e manufatti di cotone 10.3, la canapa greggia e pettinata 9.4, il fieno 3, le pneumatiche per ruote da vetture 3, i vini e il vermout 3, le pelli crude 2.4, le treccie di paglia e di legno 2, i filati di cotone 2, gli strumenti scientifici 2, le frutta secche 1.8.

Sono invece in diminuzione all'esportazione l'olio d'oliva per 18 milioni, le uova di pollame 7,6, la seta tinta 4.5, le farine e il semolino 3.5, il citrato di calcio 3.2, gli agrumi 3, le frutta fresche 2.4, il pollame 2.4, il legname da costruzione e le doghe 2, le caldaie, macchine e loro parti, 2.

Nella categoria dei metalli preziosi si verificarono importazioni per milioni 4 con una diminuzione di milioni 2, mentre l'esportazione fu di milioni 34.4, con un aumento di milioni 28.5 rispetto al primo semestre del 1908.

Movimento commerciale. — Il 21 corrente a Genova, furono caricati 1096 carri, di cui 572 di carbone pel commercio e 32 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 306 di cui 153 di carbone pel commercio e 22 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 344 di cui 222 di carbone pel commercio e 26 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 187 di cui 44 di carbone pel commercio e 45 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 84 di cui 37 di carbone pel commercio e 20 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Volturno* è giunta a Suez il 22 corrente. — La *Vettor Pisani* è partita da Brindisi per Suda.

Marina mercantile. — Il *Brasile*, della Veloce, è partito da Barcellona per Genova.

ESTERO.

La città di San Francisco celebrerà la sua resurrezione con grandi feste, che avranno luogo dal 19 al 23 ottobre. La Gran Bretagna, la Francia, la Germania, la Russia, l'Italia, la Spagna, l'Olanda, il Giappone, la Cina, il Messico e le repubbliche dell'America del sud e del centro America sono state invitate a parteciparvi con l'invio di vascelli da guerra.

Nell'occasione di queste feste il presidente Taft deve pronunciare un brindisi nazionale che sarà portato il 19 ottobre a mezzogiorno in tutta la distesa degli Stati Uniti, alle diverse nazioni americane che hanno permesso agli abitanti di San Francisco di ricostruire in tre anni ciò ch'era stato costruito da due generazioni e distrutto in tre giorni dal fuoco e dal terremoto.

L'Istituto internazionale di statistica. — A Parigi in questi giorni si è riunito il Congresso internazionale di statistica. L'altra sera i congressisti sono stati ricevuti in udienza solenne all'Hôtel de Ville nella sala delle sedute del Consiglio.

Il presidente del Consiglio municipale, Chausse, ha dato a nome della città di Parigi il benvenuto agli economisti, professori ed uomini di Stato di tutti i paesi che si sforzano di mantenere prospera una così feconda istituzione, poichè tende a fare progredire una scienza preziosa fra tutte, ausiliare e sostegno alla maggior parte delle altre.

Il prefetto della Senna, Des Selves, ha in seguito pronunziato un discorso.

Dopo qualche parola del sig. Laurent, presidente del Congresso, il senatore italiano Bodio ed il prof. Emile Lavasseur, hanno ringraziato il Consiglio municipale del brillante ricevimento loro offerto.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MADRID, 22. — I giornali pubblicano dispacci da Melilla, che segnalano la condotta eroica delle truppe spagnuole, le quali hanno dovuto caricare parecchie volte alla bajonetta per respingere gli assalti. La scienza militare spiegata dagli indigeni negli attacchi cagiona la meraviglia generale.

L'*Heraldo* prevede che il Governo domanderà fra breve nuovi crediti straordinari, onde far fronte alle necessità della guerra.

BUENOS AIRES, 22. — Il ministro di Bolivia si è imbarcato ieri sera per Montevideo. Il prefetto di polizia ha assistito alla sua partenza.

Nessun incidente.

MADRID, 22. — Dai dispacci ufficiali inviati successivamente da Melilla durante la mattinata di ieri risulta che i mauri hanno attaccato principalmente le posizioni di Sidi Musa e la seconda stazione della ferrovia mineraria di Gurugu, coll'intenzione di tagliare le comunicazioni degli avamposti spagnuoli, ed hanno opposto alla difesa degli spagnuoli una resistenza energica.

MELILLA, 22. — Nel combattimento di domenica scorsa i kabili avrebbero avuto 54 morti e numerosi feriti. Parecchi feriti, medicati alla meglio, hanno preso di nuovo parte al combattimento di ieri. Numerosi kabili deplorano che la guerra abbia interrotto i

loro commerci con Melilla. Le posizioni spagnuole sono state rinforzate. È stato riaperto il cannoneggiamento contro le truppe dei kabili appartenenti all'harka. Presso la seconda stazione della ferrovia mineraria gli spagnuoli hanno avuto 7 morti. Il distaccamento di Sidi Musa ha avuto 14 sottufficiali e 2 soldati uccisi. Quindici feriti sono stati trasportati all'ospedale di Melilla. Altri continuano a giungerne. È arrivato l'incrociatore *Estremadura*.

MADRID, 22. — I giornali dicono che in seguito agli avvenimenti del Marocco, il Re Alfonso ha sospeso il viaggio durante il quale doveva assistere e partecipare alle regate.

MADRID, 22. — Questa notte, al momento della partenza di un treno che portava truppe a Melilla, le famiglie dei soldati hanno tentato di opporsi alla partenza. Sono avvenuti disordini, nei quali sono rimaste ferite 10 persone. Sono stati operati 18 arresti.

Sono state prese importanti misure di sicurezza per l'imbarco delle truppe.

PARIGI, 22. — Il presidente della Repubblica, Fallières, ha conferito stamane lungamente col presidente del Senato, Dubost.

Briand ha conferito stamane con Clémenceau, ed ha poi avuto un lungo colloquio con Pichon, Barthou e Ruau.

Clémenceau ha ricevuto da parte sua Pichon, Barthou ed il presidente della Camera, Brisson.

Il ritorno di Léon Bourgeois a Parigi è atteso per le prime ore del pomeriggio: egli si recherà subito all'Eliseo, ove il presidente Fallières gli offrirà la successione di Clémenceau.

Se Bourgeois declinerà l'offerta Fallières farà chiamare un altro personaggio politico che, a quanto si ritiene, sarebbe Briand.

MADRID, 22 — La *Correspondencia de Espana* pubblica il seguente dispaccio da Melilla:

Le perdite subite dagli spagnuoli nel combattimento che ha avuto luogo dalla sera del 20 alla mattina del 21, sarebbero di 33 morti e di 56 feriti.

PARIGI, 22. — La Camera dei deputati ha tenuto oggi una breve seduta di pura forma, nella quale, stante la crisi ministeriale, è stato deciso di lasciare al presidente la cura di riconvocare l'assemblea.

PARIGI, 22. — L'*Univers* pubblica il testamento politico di don Carlos scritto a Venezia nel 1897.

Don Carlos rinnova le sue dichiarazioni di fede cattolica fatte nel suo testamento privato. Si felicita di avere conservata la sua bandiera pura da ogni capitolazione, ed invita i carlisti a continuare, dopo la sua morte, ad acclamare il Re legittimo, tradizionale spagnuolo ed a combattere per i principî di cui egli fu il tutore fino dal 1868.

Don Carlos benedice suo figlio, don Jaime, che è stato designato da Dio per essere alla testa dei carlisti e gli raccomanda di mantenere i suoi diritti sulla corona di Francia e di rispettare e di difendere la libertà tradizionale del suo popolo.

MADRID, 22. — Si ha da Melilla: Le perdite spagnuole ufficialmente conosciute durante il combattimento della notte dal 20 al 21 luglio sono di un capitano e di 32 uomini uccisi, 3 ufficiali e 56 uomini feriti. Inoltre parecchi soldati hanno riportato contusioni. Si registra pure la perdita di 30 bestie da soma. Stamane alle ore 4.30 è stato udito un leggero fuoco di fucileria. Esso proveniva dalle posizioni avanzate.

CAPODISTRIA, 22. — Stamane è stata inaugurata la sessione della nuova Dieta dell'Istria con un discorso del governatore il quale, salutando la Dieta, ha espresso la speranza che le due nazionalità italiana e slovena si pacificheranno nel campo fecondo del lavoro economico e risolveranno con reciproco accordo la grande questione delle nazionalità nell'Istria.

Hanno prestato quindi giuramento il capitano provinciale Rizzi ed il vice-capitano.

Il capitano provinciale ha ringraziato per la sua nomina ed ha espresso la speranza che la Dieta adempirà il compito così importante per la Provincia, evitando tutti gli attriti fra le nazionalità.

PARIGI, 22. — Non essendo tornato a Parigi Léon Bourgeois, il presidente della Repubblica ha fatto chiamare, alle 5 pomeridiane, all'Eliseo, Briand, e gli ha dato l'incarico di costituire il Gabinetto.

Il colloquio tra Fallières e Briand ha durato fino alle 6.15.

Briand ha chiesto di consultare alcuni personaggi del partito repubblicano e darà domani la risposta al presidente Fallières.

Lasciando l'Eliseo Briand si è recato al Ministero degli interni per conferire con Clémenceau.

BELGRADO, 22. — Notizie private informano che il Re Pietro mentre andava in vettura da Krusevac a Bibarska Banja, è stato colpito due volte da leggeri svenimenti.

Nei circoli competenti però si dichiara che nessuna notizia inquietante è giunta sul viaggio del Re.

Il Re Pietro soffre di una malattia delle vene ed i leggeri svenimenti ai quali va soggetto non hanno alcuna speciale importanza.

PARIGI, 22. — Lasciando il Ministero degli interni, Briand si è recato al Senato ove si è trattenuto per un'ora col presidente Dubost. Poi ha fatto ritorno alla presidenza della Camera. Uscendone Briand ha dichiarato ad alcuni giornalisti che la soluzione della crisi non aveva ancora fatto alcun passo.

Al Senato si fanno i nomi di Monis, Antoine Perrier e Gauthier come indicati a fare parte della nuova combinazione ministeriale.

Pichon conserverebbe il portafoglio degli affari esteri.

BUENOS AIRES, 22. — In seguito alla rottura delle relazioni diplomatiche colla Bolivia, il presidente della Repubblica Argentina ha rifiutato di essere arbitro nella questione di frontiera tra la Bolivia ed il Paraguay, come aveva accettato nel 1907.

LONDRA, 22. — *Camera dei comuni*. — Si discute il bilancio degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, sir Edward Grey, dice: Gli accordi speciali che l'Inghilterra ha concluso con alcune nazioni, non le impediscono di mantenere buone relazioni colle altre nazioni e di vedere con piacere che i conflitti internazionali si risolvono amichevolmente.

Gli accordi internazionali impediscono gli attriti fra le nazioni. Le modificazioni apportate al trattato di Berlino in un momento così inopportuno cagionarono testè vive inquietudini per la pace del mondo. La questione è stata regolata in via amichevole fra gli interessati e non ha prodotto conseguenze gravi nel nuovo regime turco. L'Inghilterra ha largamente contribuito ad ottenere questo risultato. Le quattro potenze protettrici dell'isola di Creta continuano a volere il mantenimento dello *statu quo* nell'isola cioè il diritto di sovranità della Turchia. L'Inghilterra si è adoprata per impedire che la Turchia soffrisse una menomazione del suo prestigio nel momento critico di un cambiamento di regime.

Parlando poi del Congo, sir Ed. Grey dice che il Governo britannico, per definire la questione, attende il ritorno nel Belgio del ministro belga delle colonie che si è recato nel Congo per procedere ad una inchiesta.

Dilke critica la politica del Governo nella questione balcanica.

Parecchi membri nazionalisti del partito del lavoro protestano vivacemente contro il ricevimento ufficiale dello Czar.

Il ministro degli esteri risponde difendendo la politica inglese nei Balcani. L'oratore dichiara di sperare che il miglioramento che si è verificato nella situazione per opera della diplomazia, continuerà.

Per quanto riguarda la visita dello Czar in Inghilterra, il ministro degli esteri fa rilevare che la situazione interna di un paese estero non deve riguardare l'Inghilterra, e ricorda la recente visita fatta in Inghilterra dai membri della Duma e le opinioni da questi espresse sulla visita dello Czar.

Sir E. Grey soggiunge: In nome del Governo dichiaro che accogliamo lo Czar come il capo di un grande Stato (proteste), col cui

Governo e col cui popolo desideriamo mantenere relazioni amichevoli.

COSTANTINOPOLI, 22. — In occasione della festa nazionale che ricorre domani il Sultano ha concesso l'amnistia a tutte le persone imputate di aver partecipato agli avvenimenti del 13 aprile scorso e che non furono ancora tradotte dinnanzi ai Consigli di guerra.

Il Sultano ha inoltre graziato cinque condannati a morte, e fra cui un armeno.

Le Corti marziali sono mantenute.

PIETROBURGO, 22. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di ribassare la tariffa dei telegrammi di stampa sulle linee della Siberia occidentale fra l'Europa occidentale e l'Estremo Oriente. La tassa spettante alla Russia per questi telegrammi sarà ridotta da franchi 1.75 a 58 centesimi.

La deliberazione del Consiglio dei ministri dev'essere sottoposta alla sanzione Imperiale.

PARIGI, 23. — Briand, non avendo potuto conferire iersera coi personaggi politici che si propone di consultare sulla situazione parlamentare, li vedrà stamane.

NDRA, 23. — *Camera dei Comuni (Continuazione).* — La riduzione dei crediti del bilancio degli esteri, richiesta in segno di protesta contro la visita dello Czar, è stata respinta con 187 voti contro 79.

COSTANTINOPOLI, 23. — Il ministro di Grecia intrattenendosi col Gran Visir gli ha dichiarato che la politica del nuovo Gabinetto greco tenderebbe al mantenimento di rapporti amichevoli colla Porta, evitando ogni malinteso. Il Gran Visir gli ha manifestato la sua soddisfazione, esprimendo la speranza che questa politica sia costantemente osservata.

MELILLA, 23. — I marocchini accampati a Gurugù sono stati respinti dall'artiglieria spagnuola. Il fuoco è cessato nella sera. Il comandante di Sidi Musa al suo ritorno è stato felicitato dagli ufficiali superiori.

TEHERAN, 23. — Le Legazioni russa ed inglese hanno annunziato ufficialmente al ministro degli esteri di Persia che i loro rispettivi Governi riconoscono il nuovo Scià e che faranno tutti i loro sforzi per affrettare la partenza dell'ex-Sovrano.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

22 luglio 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.01.
Umidità relativa a mezzodì	44.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 28.4. minimo 18.6.
Pioggia in 24 ore	—

22 luglio 1909.

In Europa: pressione massima di 766 sul golfo di Guascogna, minima di 746 a settentrione della penisola Scandinava.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso a nord, aumentato a sud; temperatura aumentata fino a 4 gradi sull'Emilia e Abruzzi; temporali con pioggie sull'Italia centrale, Basilicata e Puglie.

Barometro: quasi livellato intorno a 760.

Probabilità: venti deboli vari; cielo sereno o poco nuvoloso; qualche temporale sull'Italia centrale e meridionale; mare calmo.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 luglio 1909

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	calmo	25 2	20 0
Genova	3/4 coperto	calmo	30 8	22 0
Spezia	sereno	calmo	32 1	19 5
Cuneo	sereno	—	26 1	17 4
Torino	1/4 coperto	—	24 4	16 0
Alessandria	1/4 coperto	—	28 0	18 8
Novara	sereno	—	30 5	18 9
Domodossola	sereno	—	26 0	14 4
Pavia	sereno	—	29 3	17 4
Milano	sereno	—	31 5	19 2
Como	sereno	—	29 8	21 4
Sondrio	sereno	—	28 5	17 5
Bergamo	sereno	—	26 7	18 7
Brescia	1/2 coperto	—	28 7	18 7
Cremona	1/4 coperto	—	29 8	19 7
Mantova	sereno	—	27 3	20 6
Verona	sereno	—	29 1	20 0
Belluno	sereno	—	27 9	17 3
Udine	1/4 coperto	—	27 0	19 5
Treviso	sereno	—	30 0	20 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	26 8	20 0
Padova	sereno	—	27 2	18 3
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	1/4 coperto	—	27 7	19 0
Parma	1/4 coperto	—	28 7	20 9
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	29 4	18 0
Modena	1/4 coperto	—	28 9	19 8
Ferrara	1/4 coperto	—	26 9	18 7
Bologna	sereno	—	26 8	21 5
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	27 0	19 2
Pesaro	sereno	calmo	27 0	18 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	29 2	19 2
Urbino	sereno	—	25 3	19 2
Macerata	sereno	—	28 9	18 3
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	29 0	19 5
Perugia	3/4 coperto	—	27 8	16 2
Camerino	1/2 coperto	—	25 3	16 0
Lucca	sereno	—	29 6	18 9
Pisa	sereno	—	30 8	18 0
Livorno	coperto	calmo	28 8	21 4
Firenze	1/4 coperto	—	31 4	19 1
Arezzo	3/4 coperto	—	30 8	17 8
Siena	1/2 coperto	—	28 9	18 1
Grosseto	sereno	—	28 2	18 4
Roma	1/4 coperto	—	28 6	18 6
Teramo	1/4 coperto	—	30 8	18 4
Chieti	coperto	—	25 4	19 3
Aquila	1/2 coperto	—	25 2	14 7
Agnone	sereno	—	25 8	15 0
Foggia	sereno	—	31 0	20 1
Bari	sereno	calmo	26 2	20 1
Lecce	sereno	—	31 4	18 5
Caserta	1/4 coperto	—	32 0	17 8
Napoli	1/4 coperto	calmo	27 9	19 7
Benevento	coperto	—	32 3	17 3
Avellino	sereno	—	27 0	13 5
Caggiano	sereno	—	27 4	16 2
Potenza	sereno	—	26 0	15 1
Cosenza	sereno	—	33 0	19 8
Tiriolo	1/2 coperto	—	21 5	13 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	calmo	26 6	19 7
Palermo	sereno	calmo	28 1	15 4
Porto Empedocle	nebbioso	calmo	25 0	19 0
Caltanissetta	sereno	—	29 8	[illegible]3 7
Messina	sereno	legg. mosso	29 6	21 8
Catania	sereno	calmo	30 0	20 3
Siracusa	sereno	calmo	29 6	21 0
Cagliari	sereno	mosso	32 0	18 0
Sassari	—	—	—	—